

DOCUMENTO UNICO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA		
TRIENNIO 2023-2025		
SEZIONE I		
<u>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AI SENSI D. Lgs. 231/01 "MODELLO 231"</u>		
Parte generale		2
Allegato 1	Elenco dei reati	18
Allegato 2	Analisi del rischio	41
Allegato 3	Codice etico	55
Allegato 4	Descrizione delle misure	60
Allegato 5	Quadro complessivo delle misure a fronte dei rischi di reato	78
SEZIONE II		
<u>MISURE INTEGRATIVE DEL "MODELLO "231"</u>		88
-	Processo di adozione delle misure integrative al modello "231"	89
-	Riferimenti normativi	89
-	MODELLO DI RISK ASSESSMENT E RISK TREATMENT	90
-	Mappatura processi	91
-	Valutazione del rischio	92
-	Trattamento del rischio	99
-	Tempi e modalità di controllo dell'efficacia delle misure	102
-	Ruolo OdV	102
-	Relazione annuale sulle attività svolte	102
SEZIONE III		
<u>PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTI)</u>		103
-	Funzioni interne coinvolte nel processo di trasparenza ed integrità	103
-	Procedimento di elaborazione e adozione del programma	103
-	Uffici e personale coinvolti nell'individuazione dei contenuti del Programma	103
-	Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma	104
-	Coinvolgimento dei portatori d'interesse esterni e i risultati di tale coinvolgimento	104
-	Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti	105
-	Processo di attuazione del programma	105

Modello di organizzazione e controllo "modello 231"

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE ai sensi del D.Lgs. 231/01

PARTE GENERALE

1. Obiettivo

Obiettivo del presente documento è la definizione dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo prescritti dal D.Lgs. 231/01.

Lo scopo di tali modelli è quello di prevenire i reati per i quali la legge in questione prescrive la responsabilità amministrativa dell'impresa.

I reati, espressamente indicati dalla legge, sono riconducibili alle seguenti categorie:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
3. Delitti di criminalità organizzata
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento
6. Delitti contro l'industria e il commercio
7. Reati societari
8. Reati con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
10. Delitti contro la personalità individuale
11. Abusi di mercato
12. Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
13. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
16. Reati transnazionali ex lege n. 146/06
17. Reati ambientali
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per il dettaglio dei reati si veda [**l'Allegato 1.**](#)

La responsabilità dell'impresa è prevista nei casi in cui i reati siano posti in essere nell'interesse o a vantaggio della stessa da soggetti in posizione apicale o da soggetti posti sotto la direzione o la vigilanza dei primi.

Nel primo caso, l'impresa non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire

- reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel secondo caso, l'impresa è responsabile se il reato è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di sorveglianza.

In ogni caso è esclusa l'inosservanza di tali obblighi, se si è adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il reato.

Per la definizione del Modello si è proceduto conformemente a quanto disposto dalla legge e sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, in particolare di Confindustria.

Si è effettuata, quindi:

- la mappatura delle principali modalità di attuazione degli illeciti con l'individuazione delle aree a rischio;
- la mappatura dei sistemi di controllo preventivi in essere;
- l'individuazione degli adeguamenti necessari al sistema di controllo;
-

per procedere alla definizione del Modello, attraverso la descrizione di:

- il codice etico;
- le procedure a contenimento del rischio di reato;
- l'Organismo di Vigilanza;
- il sistema sanzionatorio;
- il piano di formazione e informazione per i dipendenti.

Per la disciplina dell'Organismo di Vigilanza ci si è attenuti alle "Linee Guida per l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del Collegio sindacale" dell'IRDCEC Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del maggio 2013.

2. Descrizione di CAMERA SERVIZI srl

a) Aspetti generali e cronistoria

La società, costituita nel 2006 con denominazione "In House s.r.l.", nel maggio del 2015 ha allargato il perimetro delle proprie attività per effetto del conferimento dell'Azienda speciale Venezi@Opportunità della Camera di Commercio di Venezia, operante negli ambiti della promozione e del sostegno alle imprese, modificando contestualmente anche la denominazione sociale in Camera Servizi s.r.l.

Successivamente, nel luglio 2015, a seguito della fusione delle Camere di Commercio di Venezia e Rovigo nella nuova Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta lagunare quest'ultima è subentrata quale socio unico.

La società, con l'adeguamento del proprio oggetto sociale a quanto disposto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto legislativo 19 Agosto 2016 n. 175) ha per oggetto:

- *La produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *La autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *La realizzazione di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

In particolare, tra l'altro e a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la società può:

- *Provvedere alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare proprio e di quello detenuto in proprietà o ad altro titolo dal Socio;*
- *Fornire servizi di committenza e attività di committenza ausiliaria nell'ambito del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA);*
- *Realizzare attività di promozione e formazione coerenti con le finalità istituzionali del Socio*
- *Fornire servizi di natura logistico- organizzativa ed amministrativa relativi alla gestione di eventi di promozione, di formazione*

I servizi sono forniti direttamente o servendosi di fornitori terzi.

La società è proprietaria di due immobili:

- uno sito a Marghera, Banchina Molini n. 8, dove ha la propria sede e dove hanno sede anche alcuni uffici della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta lagunare ;
- uno sito a San Donà di Piave, Via Calvecchia, 51/d – località Molino,

b) Assetto societario

La società è una s.r.l. costituita, quale socio unico, dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo ed è amministrata da un Amministratore Unico.

La carica è ricoperta da un Amministratore componente della Giunta della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

La società dispone di Revisore contabile con funzioni anche di Sindaco.

c) Rapporti con il socio

Camera Servizi srl è una società del tipo in house, così come definito dal d. lgs. n° 175/2016 agli art 2, co. 1 lett. 0, sulla quale la Camera di Commercio Venezia esercita il controllo analogo così come definito all'art 5 , comma 5 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che fornisce servizi prioritariamente e prevalentemente al proprio socio nella misura minima dell'80% del proprio fatturato totale.

La fornitura dei servizi alla Camera di Commercio e alle aziende speciali, è disciplinata da contratti ed incarichi di servizio.

Attualmente Camera servizi ha in essere due tipologie di contratto con la Camera di Commercio:

Contratto per la fornitura di servizi NON a mercato

- Global Service
- Supporto specialistico in materia di acquisti e appalti;
- Servizio per la fornitura di beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici camerali e alla gestione degli immobili camerali;
- Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale ;
- Servizi di supporto amministrativo-contabile ad iniziative dell'Ente in tema di marketing territoriale e promozione delle filiere economiche;
- Servizi di supporto specialistico ad iniziative dell'Ente in tema di orientamento al lavoro, alternanza scuola lavoro, start-up d'impresa, responsabilità sociale e formazione ;
- Servizio di Segreteria organizzativa del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio;
- Servizio gestione sale;

Contratto per fornitura di servizi A mercato

- Manutenzione Impianti Elettrici
- Manutenzione Impianti Multimediali
- Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari
- Manutenzione Impianti di Riscaldamento
- Manutenzione Impianti di Raffrescamento
- Manutenzione Impianti Elevatori
- Manutenzione Impianti Antincendio
- Manutenzione Impianti di Sicurezza
- Minuto Mantenimento Edile

- Presidio Tecnologico
- Reperibilità
- Servizio di Giardinaggio
- Servizi di movimentazione e magazzinaggio
- Controllo e vigilanza degli immobili


d) Partecipazioni

La società non detiene quote di partecipazioni societarie.

e) Organigramma

L'organigramma della società è il seguente.

Organigramma di CAMERA SERVIZI srl



La società è strutturata con 11 dipendenti.

f) Fornitori

Per l'attività di manutenzione ordinaria ripartiva, programmata e straordinaria realizzata per i propri immobili e per quelli della Camera di Commercio e dalle sue aziende speciali la società si serve di terzi subappaltatori.

I servizi informatici (hardware, software, sistemi informatici, manutenzione) sono forniti dalla Camera di Commercio con i propri fornitori.

I servizi di smaltimento sono così gestiti:

- toner, dalla Camera di Commercio nell'ambito del servizio di gestione e manutenzione delle fotocopiatrici;
- neon, dall'elettricista nell'ambito del servizio di manutenzione degli impianti elettrici
- carta e rifiuti organici, dall'impresa di pulizia.
- arredi e materiale di risulta delle lavorazioni relative agli interventi di manutenzione da terzi nell'ambito degli incarichi in questione.

g) Vicende pregresse

Non risultano nella storia dell'azienda vicende riconducibili a procedimenti penali legati alla commissione di reati, di cui al D.Lgs. 231/01.

h) Ambito di applicazione del Modello

Il Modello si applica all'azienda Camera Servizi s.r.l..

3. Principali modalità di attuazione degli illeciti e relative aree a rischio

Per effettuare l'analisi dei rischi sono state intervistate alcune persone che operano in Camera Servizi le quali hanno descritto l'attività svolta e i possibili ambiti di rischio per la commissione dei reati, presupposto della responsabilità amministrativa dell'impresa.

L'analisi del rischio è stata effettuata valutando, per ogni fattispecie di reato:

- le possibili modalità con cui esso potrebbe essere commesso in azienda;
- le aree dell'azienda che potrebbero essere coinvolte dal reato;
- il rischio che il reato sia commesso.

I reati sono organizzati in macrocategorie ed indicati nella mappatura solo quando abbiano rilievo per la realtà aziendale.

Negli altri casi non sono citati.

Per la valutazione del rischio di commissione del reato, si tiene conto dei seguenti elementi:

- l'interesse o il vantaggio che potrebbe derivare all'azienda dalla commissione del reato. Il reato, infatti, può essere imputato alla responsabilità dell'impresa solo se posto in essere a suo vantaggio o nel suo interesse;

- i contesti in cui il reato può realizzarsi, anche tenendo conto:
 - o della storia aziendale. Ci si chiede, infatti, se il contesto che può determinare il sorgere del reato si sia mai presentato e, in caso positivo, con quale frequenza;
 - o della motivazione che l'azienda potrebbe avere alla commissione del reato;
- la disponibilità dei mezzi per la commissione del reato.

I tre elementi possono essere valutati come:
nullo – molto basso – basso – medio – elevato.

Il valore del rischio non è la media aritmetica del valore dei tre elementi ma il risultato di una valutazione qualitativa.

Può qualificarsi come nullo – molto basso - basso – medio – elevato.

All'[Allegato 2](#) l'analisi dei rischi

4. Modello organizzativo

Sulla base delle considerazioni che precedono si adotta il Modello che poggia sui seguenti punti:

- a. Codice etico;**
- b. Misure a contenimento del rischio di reati;**
- c. Organismo di Vigilanza;**
- d. Sistema sanzionatorio;**
- e. Piano di formazione e informazione per i dipendenti e collaboratori.**

a) Codice etico

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori di Camera Servizi s.r.l. sono tenuti al rispetto del codice etico dell'azienda.

Il codice definisce i principi ai quali si ispira l'azienda nello svolgimento dell'attività.

Il codice etico è riportato all'[Allegato 3](#).

b) Misure a contenimento del rischio di reato

Di seguito si riportano le misure attualmente in essere a contenimento del rischio di reato.

Tali misure consistono in:

1. CONTROLLI ESTERNI

- a) Regolamento per l'esercizio del controllo analogo

2. POTERI

3. PROCESSI DECISIONALI

4. FLUSSI INFORMATIVI A SCOPO DI CONTROLLO

5. REGOLAMENTI E PROTOCOLLI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ

- 1. Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi ed esecuzioni di lavori in economia
- 2. Procedure contabili e fiscali
- 3. Procedura omaggi e sponsorizzazioni
- 4. Procedura per la protocollazione e la conservazione della documentazione
- 5. Regolamento per la selezione del personale destinato all'assunzione o all'instaurazione di rapporti di collaborazione o a progetto
- 6. Vademecum dipendenti
- 7. Verbalizzazione delle decisioni inerenti l'attività
- 8. Regole per l'uso dei sistemi informatici e per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
- 9. Procedura per i controlli periodici del software installato
- 10. Procedura di gestione dei rifiuti
- 11. Procedura di due diligence in caso di acquisti di partecipazione in società o partnership
- 12. Sistemi di pubblicità anticorruzione

6. MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

8. VINCOLI CONTRATTUALI CHE IMPONGONO AGLI OUTSOURCER L'ADOZIONE DI MISURE A CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI REATO

L'identificazione delle misure e la relativa adeguatezza sono valutate tenendo conto delle indicazioni fornite da Confindustria.

La descrizione delle misure è riportata all'[Allegato 4](#).

Il quadro complessivo delle misure a fronte dei relativi rischi di reato è riportato all'[Allegato 5](#).

c) Organismo di Vigilanza

1. Natura, composizione, durata

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) è un organo nominato dall'organo amministrativo della società.

Esso ha composizione monocratica.

L'attribuzione della funzione di OdV è di durata pari all'incarico del sindaco Unico stabilita nella delibera assembleare di nomina.

I rispettivi termini di scadenza sono, quindi, allineati.

2. Presidente

Il Sindaco Unico assume la carica anche per l'OdV.

3. Svolgimento dell'attività

L'OdV ha facoltà di disciplinare con proprio regolamento le modalità di svolgimento della propria attività.

4. Requisiti dei membri dell'OdV

Stante i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza del Sindaco Unico, obbligatoriamente previsti dal codice civile, non possono essere nominati membri dell'OdV persone che:

- siano imputate in processi penali per reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti;
- abbiano subito sentenze di condanna (o di patteggiamento) per qualsiasi tipo di reato.

L'assenza di tali situazioni è dichiarata all'organo amministrativo dal componente Sindaco Unico al momento della sua nomina e successivamente al suo eventuale verificarsi.

5. Cessazione dell'incarico

Le cause di cessazione dei membri dell'OdV sono:

- la scadenza dell'incarico;
- la decadenza per il venir meno dei requisiti di cui al precedente articolo.
 - o In particolare costituiscono cause di decadenza:
 - l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza o un'infermità che comunque comporti l'assenza per un periodo di sei mesi;

- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (esempio cancellazione dall'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili);
- un grave inadempimento ai propri doveri;
- una sentenza di condanna di primo grado della società ai sensi del d.lgs. 231/01 o un procedimento penale concluso tramite "patteggiamento" ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di vigilanza;
- l'imputazione in processi penali per reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti;
- una sentenza di condanna o "patteggiamento" per qualsiasi tipo di reato.

La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della causa di decadenza anche a seguito di segnalazione da parte degli altri componenti dell'OdV;

- la rinuncia. Il componente dell'OdV è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. La rinuncia è presentata in forma scritta. Non è ammessa la rinuncia in relazione al solo svolgimento della funzione di OdV;
- il decesso;
- la revoca da parte della società.

Si applicano le norme del codice civile in tema di cessazione dall'ufficio e di sostituzione del sindaco.

6. Risorse

E' assegnata annualmente all'OdV una dotazione economica adeguata allo svolgimento dei compiti assegnatigli.

Negli anni successivi al primo la dotazione economica è proposta dall'OdV.

Le spese di carattere straordinario potranno essere autorizzate dall'organo amministrativo dietro richiesta motivata dell'OdV.

7. Compiti

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti in generale i seguenti compiti:

1. verificare l'adeguatezza del Modello adottato, proponendo agli amministratori gli eventuali aggiornamenti qualora le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti;
2. stabilire:
 - a. la tipologia di informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività dell'OdV e le modalità con cui si realizza il flusso di tali informazioni (su richiesta, ad intervalli regolari etc.);

- b. le modalità con cui amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori riferiscono all'OdV di comportamenti illeciti di cui siano a conoscenza o segnalano eventuali criticità;
3. esercitare il controllo sul rispetto delle misure adottate a contenimento del rischio di reati individuando le modalità, anche a campione, con cui procedere. L'OdV sarà tenuto ad adottare modalità di controllo stringente per le fattispecie che dalla mappatura dei rischi risultino a probabilità elevata di rischio;
4. segnalare all'organo amministrativo eventuali comportamenti contrari alle procedure previste dal Modello e dal Codice Etico per l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari o per la risoluzione del contratto nel caso di collaboratori esterni;
5. denunciare alle autorità competenti eventuali reati di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;

Su un piano più specificatamente operativo all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti:

1. attivare eventuali procedure a contenimento del rischio di reato previste dal Modello restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
2. effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
3. coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio prevedendo lo svolgimento periodico di controlli di routine e di controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili, effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio;
4. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione;
5. controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello per le diverse tipologie di reato;

8. Attività di reporting dell'OdV

L'Organismo provvederà ad informare dell'attività svolta l'organo amministrativo con cadenza periodica.

In particolare, l'Organismo deve predisporre:

- con cadenza semestrale, una relazione di sintesi avente ad oggetto la valutazione dell'attività complessivamente svolta rilevando lo stato del rischio connesso alle attività e anticipando laddove possibile le criticità e i dovuti "alert" verso il management aziendale;
- il piano di attività, da presentare entro la fine dell'anno di ciascun esercizio, contenente le seguenti informazioni minime:
 - il programma delle verifiche;
 - il budget dell'OdV per il corrente esercizio;
 - le previsioni di implementazione delle procedure adottate;
 - le eventuali proposte di modifica al modello organizzativo;
 - i rapporti con gli organi di controllo societario;
 - le iniziative di formazione e diffusione del modello;

L'OdV provvede ad una informativa continuativa nei confronti dell'organo amministrativo nel caso in cui vengano riscontrate situazioni di criticità nella struttura e nell'organizzazione aziendale.

I verbali dell'OdV saranno trasmessi al Direttore Generale e saranno sempre a disposizione dell'organo amministrativo.

9. Rapporti con il management aziendale

L'Organismo intrattiene rapporti con il management aziendale.
Si prevedono incontro almeno semestrali.

10. Reporting verso l'OdV

L'organo amministrativo, i dirigenti e i dipendenti hanno l'obbligo di riferire all'OdV ogni notizia rilevante relativa a violazioni del Modello.

Le comunicazioni potranno essere effettuate utilizzando l'indirizzo e-mail dell'OdV.

L'omessa comunicazione di informazioni rilevanti potrà essere sanzionata secondo quanto previsto dal presente Modello.

d) Sistema sanzionatorio

I comportamenti contrari

- alle norme dell'ordinamento;
- al codice etico;
- alle procedure prescritte nel Modello;
- alle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

si intendono pregiudizievoli dell'interesse dell'azienda.

Si considera tale anche la violazione degli obblighi di informazione all'OdV.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione ed all'eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione della sanzione consistente nel licenziamento.

Una errata interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamento in buona fede in cui i vincoli posti dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

Tali comportamenti determinano quanto segue.

1. Per i dipendenti

Verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

La sanzione viene applicata dal Direttore Generale su segnalazione dell'OdV.

In applicazione del principio di correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari si stabilisce che i comportamenti sono sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi e sono ponderate e proporzionate in base alla loro gravità e all'eventuale loro reiterazione, distinguendosi in ordine crescente, tra:

- a) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- b) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- c) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- e) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge

come previsto dall'art. 225 del CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Prima dell'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore a questi sarà contestato l'addebito e lo stesso sarà sentito a sua difesa.

Ad eccezione del richiamo verbale tutte le contestazioni avverranno per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

L'adozione del provvedimento sarà anch'essa motivata e comunicata per iscritto. Per quanto qui non espressamente indicato si richiama il CCNL sopraddetto.

2. Per gli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico l'OdV ne darà immediata comunicazione al Socio e al Revisore unico i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

3. Per i Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno dei Sindaci, l'OdV ne darà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale/Sindaco Unico i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

4. Per l'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'OdV, l'Amministratore Unico prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui la revoca dell'incarico dell'OdV la conseguente nomina di un nuovo OdV.

e) Piano di formazione

Il piano di formazione è adottato nella consapevolezza che i modelli organizzativi si dimostrano efficaci solo qualora siano conosciuti all'interno dell'azienda e fatti propri da ciascuno.

Si decide di ricorrere a un intervento di formazione destinato a tutti i dipendenti.

Il piano prevede l'illustrazione del d.lgs. 231/01, delle problematiche organizzative che essa pone all'interno dell'azienda e la descrizione del Modello adottato con particolare attenzione alle procedure e al Codice Etico.

La prima formazione sarà comune a tutti i dipendenti e consisterà nell'illustrazione dei principi del D. Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopra citati reati.

Successivamente, l'attività di formazione potrà essere differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui questi operano, dello svolgimento da parte degli stessi di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria e il controllo è demandato all'OdV.

Il piano di formazione prevede via via aggiornamenti anche a seguito delle modifiche ed integrazioni al modello organizzativo che l'Organismo di Vigilanza vorrà adottare e del turn over interno.

f) Piano di informazione

Il Direttore Generale informa tutti i dipendenti e collaboratori dell'adozione del presente Modello fornendo loro, anche attraverso la intranet aziendale:

- un documento estratto dal Modello che descriva le principali novità;
- il codice etico;
- le procedure amministrative ed informatiche rilevanti;
- un quadro del sistema sanzionatorio.

La documentazione suddetta verrà fornita anche all'atto dell'assunzione di un nuovo dipendente o all'instaurarsi di un nuovo rapporto di collaborazione.

Allegato 1

Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Articoli Codice Penale	
316-bis. Malversazione a danno dello Stato.	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto <u>dall'articolo 640-bis</u> , chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
640. Truffa. comma 2 n. 1	Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni: 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...)
640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui <u>all'articolo 640</u> riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee
640-ter. Frode informatica.	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma <u>dell'articolo 640</u> , ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

615-ter. c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o
---	--

	<p>comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
<p>615-quater. c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.</p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma <u>dell'articolo 617-quater</u>.</p>
<p>615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p>	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329</p>
<p>617-quater. c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.</p>	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato</p>
<p>617-quinquies. c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.</p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma <u>dell'articolo 617-quater</u></p>
<p>635 -bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'<u>articolo 635</u> ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio</p>
<p>635 -ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'<u>articolo 635</u> ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata</p>

635 -quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all' <u>articolo 635-bis</u> , ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell' <u>articolo 635</u> ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata
635-quinquies. c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.	Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell' <u>articolo 635</u> ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata
640-quinquies. c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro
491 -bis c.p. Documenti informatici	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private

Delitti di criminalità organizzata

416. Associazione per delinquere	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli <u>articoli 600, 601 e 602</u> , nonché all' <u>articolo 12</u> , comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al <u>decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</u> , si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma
416-bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo

	perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso
416-ter Scambio elettorale politico-mafioso	La pena stabilita dal primo comma <u>dell'articolo 416-bis</u> si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo <u>articolo 416-bis</u> in cambio della erogazione di denaro
630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni . Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste <u>dall'articolo 605</u> . Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo
74 dpr 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo <u>75</u> della <u>legge 22 dicembre 1975, n. 685</u> , abrogato dall'articolo <u>38, comma 1</u> , della <u>legge 26 giugno 1990, n. 162</u> , il richiamo si intende riferito al presente articolo

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

317. Concussione.	Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
318. Corruzione per l'esercizio della funzione	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni
319-bis. Circostanze aggravanti.	La pena è aumentata se il fatto di cui <u>all'art. 319</u> ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene
319-ter. Corruzione	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un

in atti giudiziari	processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni . Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni
319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo
321. Pene per il corruttore.	Le pene stabilite nel primo comma <u>dell'articolo 318</u> , nell' <u>articolo 319</u> , nell' <u>articolo 319-bis</u> , nell' <u>art. 319-ter</u> , e nell' <u>articolo 320</u> in relazione alle suddette ipotesi degli <u>articoli 318 e 319</u> , si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità
322. Istigazione alla corruzione.	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento

Articoli Codice Penale	
453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.	E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni : 1. chiunque contraffà monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
454. Alterazione di monete.	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione
455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4], acquista o detiene monete [c.p. 458] contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà
457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni
459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.	Le disposizioni degli <u>articoli 453, 455 e 457</u> si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo [c.p. 63]. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali
460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito [c.p. 458] o dei valori di bollo [c.p. 459], ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni
461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete [c.p. 458], di valori di bollo [c.p. 459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione [c.p. 28, 29, 32, 463, 464] La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione
464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo [c.p. 459] contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo
473. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

	I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Delitti contro l'industria e il commercio

513. Turbata libertà dell'industria o del commercio	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici
514. Frodi contro le industrie nazionali	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
515. Frode nell'esercizio del commercio	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103
516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032
517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro
517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale
517-quater. Contraffazione di indicazioni	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la

geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	<p>vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</p>
--	---

Reati societari

Articoli Codice Civile	
<p>2621. False comunicazioni sociali.</p>	<p>Salvo quanto previsto <u>dall'articolo 2622</u>, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.</p> <p>La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa</p>
<p>2622. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al <u>decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</u>, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</p> <p>La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.</p> <p>Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente</p>

	<p>considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa</p>
2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.	<p>I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.</p> <p>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni</p>
2625. Impedito controllo.	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa .</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al <u>decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</u></p>
2626. Indebita restituzione dei conferimenti.	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato</p>
2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto</p>
2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato</p>
2629- bis. Omessa comunicazione del conflitto di interessi	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al <u>decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</u>, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al <u>decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</u>, del citato testo unico di cui al <u>decreto legislativo n. 58 del 1998</u>, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del <u>decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124</u>, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>
2632. Formazione fittizia del capitale.	<p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno</p>
2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato</p>
2635. Corruzione tra privati	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della</p>

(3.comma)	<p>promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p>
2636. Illecita influenza sull'assemblea	<p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni</p>
2637. Aggiotaggio.	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni</p>
2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p>

Reati con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico

270 Associazioni sovversive.	c.p.	<p>Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni .</p> <p>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.</p>
270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).	c.p.	<p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p> <p>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego</p>
270-ter. Assistenza agli associati.	c.p.	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli <u>articoli 270 e 270-bis</u> è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p>

	<p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto .</p>
270-quater. c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui <u>all'articolo 270-bis</u>, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni .</p>
270-quinquies. c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.	<p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui <u>all'articolo 270-bis</u>, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata .</p>
270-sexies. c.p. Condotte con finalità di terrorismo.	<p>Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.</p>
280. c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione	<p>Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli <u>articoli 98 e 114</u>, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti .</p>
280-bis. c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate <u>nell'articolo 585</u> e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli <u>articoli 98 e 114</u>, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti .</p>
289-bis. c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni . Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi</p>

	prevista dal terzo comma .
302 c.p. Istigazione a commettere delitti contro la personalità dello Stato	Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo.	Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione	Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.
306 c.p. Banda armata	Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
414. c.p. Istigazione a delinquere.	Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati _ è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1. con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti ; 2. con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni . Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1. Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti . Fuori dei casi di cui <u>all'articolo 302</u> , se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà .
Convenzione di New York del 9.12.1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo ratificata dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7	Commette un reato ai sensi della Convenzione di New York, chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) atti di terrorismo; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. Perché un atto costituisca uno dei reati puniti dalla Convenzione, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui alle lettere (a) o (b). E' punito anche il tentativo di commettere i reati puniti dalla Convenzione. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dalla Convenzione; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato punito dalla Convenzione; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dalla Convenzione, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato punito dalla Convenzione; o (ii) deve essere fornito con la piena

consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato punito dalla Convenzione.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Articoli Codice Penale	
583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.	<p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia</p>

Delitti contro la personalità individuale

600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni 18° sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>
600-bis. Prostituzione minorile.	<p>Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.</p>
600-ter. Pornografia minorile.	<p>Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni</p>
600-quater. Detenzione di materiale pornografico.	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni</p>
600-quater 1. Pornografia virtuale	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzati con tecniche di elaborazione grafica non associate</p>

	in tutto o in parte a situazioni reali la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni
601. Tratta di persone.	Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi
602. Acquisto e alienazione di schiavi.	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi

Abusi di mercato

D. Lgs. 58/98 TUF 184. Abuso di informazioni privilegiate.	<p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)</p>
D. Lgs. 58/98 TUF 185. Manipolazione del mercato	<p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>

Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

589 c.p. Omicidio colposo	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
----------------------------------	--

	<p>per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici</p>
590 c.p. Lesioni colpose (3. comma)	<p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita

648 Ricettazione c.p.	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
648 bis Riciclaggio c.p.	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
648 ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita c.p.	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

171 primo comma, lettera a-bis) e terzo comma	<p>Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (190) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p>
171-bis	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per</p>

	<p>elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità</p>
<p>171-ter</p>	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse .</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p>

	<p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici</p>
171-septies	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge</p>
171-octies	<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità</p>

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

377 bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni
---	--

Reati transnazionali ex lege n. 146/06

416 Associazione per delinquere	c.p.	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli <u>articoli 600, 601 e 602</u>, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
416-bis. Associazione di tipo mafioso	c.p. di	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>

	<p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p>291-querter dpr 43/73 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</p>	<p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti</p>
<p>74 TU 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della <u>legge 22 dicembre 1975, n. 685</u>, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della <u>legge 26 giugno 1990, n. 162</u>, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
<p>12 commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 d.lgs. 286/98 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</p>	<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni</p>

727-bis C.P.	<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie</p>
733-bis C.P.	<p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con</p>
	<p>persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <p><i>a)</i> sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</p> <p><i>b)</i> sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà</p>
<p>377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (già previsto come reato a sè)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni</p>
<p>378 c.p. Favoreggiamento personale</p>	<p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto <u>dall'art. 416-bis</u>, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto</p>

Reati ambientali

<p>d.lgs. 152/06 art. 137 comma 2, 3, 5 1 e 2 periodo, comma 11 e 13</p>	<p>Sanzioni penali. (Scarichi di acque industriali)</p> <p>1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro ⁽⁴³⁰⁾.</p> <p>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p>
<p>d.lgs. 152/06 art. 256 Comma 1 lettera a), b) Comma 3 primo e secondo periodo Comma 4 Comma 5 Comma 6 primo periodo</p>	<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.</p> <p>1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.</p>
<p>d.lgs. 152/06 Art. 257 comma 1 comma 2</p>	<p>Bonifica dei siti (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee)</p> <p>1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui</p>

	agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
d.lgs. 152/06 Art. 258 Comma 4 secondo periodo	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. 4. (...)Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto ⁽⁹⁸¹⁾
d.lgs. 152/06 Art. 259 comma 1	Traffico illecito di rifiuti. 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquacentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
d.lgs. 152/06 Art. 260	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni, 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
d.lgs. 152/06 Art. 279 comma 5	Sanzioni (emissioni) 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Legge 150/92 Art. 1 comma 1 e 2	(Esemplari protetti) 1. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal <u>Regolamento (CE) n. 338/97</u> del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del <u>Regolamento (CE) n. 338/97</u> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al <u>Regolamento (CE) n. 338/97</u> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del <u>Regolamento (CE) n. 939/97</u> della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del <u>Regolamento (CE) n. 338/97</u> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del <u>Regolamento (CE) n. 939/97</u> della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del <u>Regolamento (CE) n. 338/97</u> del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del <u>Regolamento (CE) n. 939/97</u> della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

<p>Legge 150/92 Art. 2</p>	<p>(Esemplari protetti) 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi</p>
<p>Legge 150/92 Art. 3 bis</p>	<p>(Esemplari protetti) 3-bis. 1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere <i>a), c), d), e),</i> ed <i>l)</i>, del <u>Regolamento (CE) n. 338/97</u> del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p>
<p>Legge 549/93 Art. 3 comma 6</p>	<p>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al <u>regolamento (CE) n. 3093/94</u>. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal <u>regolamento (CE) n. 3093/94</u>. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al <u>regolamento (CE) n. 3093/94</u>, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del <u>regolamento (CE) n. 3093/94</u>, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)] ⁽⁴⁾. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del <u>regolamento (CE) n. 3093/94</u>, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito</p>
<p>Decreto legislativo 202/07 art. 8 comma 1 e 2</p>	<p>Inquinamento doloso provocato da navi 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p>
<p>Decreto legislativo 202/07 art. 9 comma 1 e 2</p>	<p>Inquinamento colposo provocato da navi 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p>

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

<p>Decreto legislativo 286/98 Art. 22 comma 12 bis</p>	<p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale <p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p>
---	--

ALLEGATO 2

Analisi dei rischi

ai fini della redazione del modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/01

L'analisi del rischio è effettuata valutando, per ogni fattispecie di reato,

- le possibili modalità con cui esso potrebbe venire in essere in azienda;
- le aree dell'azienda che potrebbero essere coinvolte dal reato;
- il rischio che il reato sia commesso.

Per la valutazione di quest'ultimo aspetto si tiene conto dei seguenti elementi:

- l'interesse o il vantaggio che potrebbe derivare all'azienda dalla commissione del reato (I). Il reato, infatti, può essere imputato alla responsabilità dell'impresa solo se posto in essere a suo vantaggio o nel suo interesse;
- i contesti in cui il reato può realizzarsi (CM), anche tenendo conto della motivazione che l'azienda potrebbe avere alla commissione del reato;
- la disponibilità dei mezzi per la commissione del reato (D).

a)Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
REATI DI FRODE NEI CONFRONTI DELLO STATO		
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere redigendo relazioni, rapporti, progetti non veritieri allo scopo di ottenere permessi, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività o sottrarsi ad adempimenti (eventuali processi autorizzativi per l'attività di manutenzione straordinaria)	Direttore Generale Area tecnica	I basso CM basso D basso Rischio basso
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere redigendo relazioni, rapporti non veritieri in sede di rendicontazione dei servizi resi	Area amministrativa Area tecnica Area Promozione e MKT	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere redigendo relazioni, rapporti, progetti non veritieri allo scopo di ottenere un'erogazione pubblica.	L'azienda non è destinataria di erogazioni o finanziamenti pubblici	Rischio nullo
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere in occasione della denuncia all'Agenzia delle Entrate per il pagamento del bollo virtuale	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
FRODE INFORMATICA NEI CONFRONTI DELLO STATO		

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
Il reato di frode informatica potrebbe essere posto in essere alterando i sistemi informatici della Pubblica Amministrazione a cui l'azienda accede per l'esecuzione di adempimenti normativi (ad esempio nell'ambito degli acquisti)	Area amministrativa	I medio CM basso D basso Rischio basso
REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE		
I reati in materia di erogazioni pubbliche potrebbero essere posti in essere destinando i finanziamenti erogati per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi.	L'azienda non è destinataria di erogazioni o finanziamenti pubblici	Rischio nullo

b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO		
Viene diffuso un virus che danneggia il sistema informatico della Camera di Commercio che Camera servizi utilizza per le proprie attività	Tutte le aree	I molto basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI		
Vengono danneggiati i dati che risiedono sul sistema informatico della Camera di Commercio che Camera servizi utilizza per le proprie attività	Tutte le aree	I molto basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ'		
Vengono danneggiati i dati di un sistema della pa a cui si accede per adempiere a prescrizioni normative	Area amministrativa	I medio CM basso D basso Rischio basso
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI		
Si danneggia un impianto di pubblica utilità		Rischio nullo
ATTENTATO A IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ'		
Si danneggia un impianto di pubblica utilità che si utilizza per adempiere ad obblighi normativi	Area amministrativa	I medio CM basso D basso Rischio basso
FALSITÀ' IN DOCUMENTI INFORMATICI		
Vengono redatti documenti informatici falsi o modificati documenti informatici dell'azienda	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO		

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
Si accede al sistema informatico di un fornitore di servizi informatici sottraendosi al pagamento degli stessi	Tutte le aree	I basso CM basso D molto basso Rischio basso
DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI		
Si detengono i codici di accesso del sistema informatico di un fornitore di servizi informatici per sottrarsi al pagamento degli stessi	Tutte le aree	I basso CM basso D molto basso Rischio basso
INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO, INTERRUZIONE DI COMUNICAZIONI TELEMATICHE		
Si accede alla comunicazione telematica di terzi o la si impedisce	Tutte le aree	I basso CM molto basso D molto Rischio molto basso

c) Delitti di criminalità organizzata

Per quanto riguarda i reati associativi, considerando l'ampiezza delle fattispecie da considerare e della totale estraneità di alcune categorie di reato alla realtà di CAMERA SERVIZI, si decide di tenere conto, oltre al rischio di associazione a delinquere per i reati presupposto alla cui valutazione si rimanda, il rischio per i cosiddetti white collars crimes (ad esempio turbativa d'asta e reati tributari), come indicato dalla Circolare della Guardia di Finanza 83607 del 2012 "Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato di capitali".

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE		
Partecipazione in società o acquisti in società colluse con la mafia	Amministratore Unico Direttore Generale	I medio CM basso D basso Rischio basso
Partnership con società colluse con la mafia	Amministratore Unico Direttore Generale	I molto basso CM molto basso D basso Rischio molto basso
REATI TRIBUTARI		
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti	Direttore Generale Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Direttore Generale Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
Omesso versamento di ritenute certificate	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
Indebita compensazione	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
TURBATIVA D'ASTA		
Con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private nell'ambito della gestione degli acquisti sia diretti che per conto della Camera di Commercio	Direttore Generale Area Amministrativa Area tecnica Area Promozione e MKT	I elevato CM medio D medio Rischio medio
Con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente nell'ambito della gestione degli acquisti sia diretti che per conto della Camera di Commercio	Direttore Generale Area Amministrativa Area tecnica Area Promozione e MKT	I elevato CM medio D medio Rischio medio

d) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Si precisa che per quanto riguarda le varie fattispecie ascrivibili alla corruzione, CAMERA SERVIZI potrebbe operare sia come “corrotto” che come “corrotto”; nel primo caso, però, solo qualora agisca quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Analogamente, perché si realizzi il reato di concussione è necessario che CAMERA SERVIZI si qualifichi quale pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Gli incaricati di pubblico servizio, infatti, pur svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa, propri del pubblico ufficiale.

I mezzi della corruzione sono in genere il denaro o il favore. I favori potrebbero concretizzarsi nel modo che segue:

- selezionando tra i possibili fornitori di beni e servizi (anche di consulenza) quello segnalato dai funzionari pubblici coinvolti;
- finanziando iniziative dell'amministrazione o aziende, onlus etc. connesse ad enti pubblici;
- assumendo dipendenti con legami familiari o di interesse con funzionari pubblici coinvolti;
- attuando regimi di favore per imprese clienti con legami familiari o di interesse con funzionari pubblici coinvolti.

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (passiva)		
Il reato di concussione, di induzione indebita a dare o promettere utilità o di corruzione potrebbe essere posto in essere nell'ambito delle procedure acquisti	Amministratore Unico Direttore Generale Area amministrativa Area tecnica Area Promozione e MKT	I elevato CM elevato D elevato Rischio elevato
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE E CORRUZIONE (attiva)		
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere per l'assegnazione del contratto in assenza di procedure di selezione	Direttore Generale	I medio CM basso D basso Rischio basso
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere per coprire inadempienze nell'esecuzione dei contratti	Direttore Generale Area amministrativa Area tecnica Area Promozione e MKT	I medio CM medio D medio Rischio medio
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere per ottenere permessi, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività o sottrarsi ad adempimenti (eventuali processi autorizzativi per l'attività di manutenzione straordinaria)	Area tecnica	I basso CM basso D basso Rischio basso
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere per ottenere autorizzazioni o per sottrarsi ad adempimenti di ordine generale per l'attività di impresa	Area amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso

e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
FALSIFICAZIONE DI MONETE, ALTERAZIONE DI MONETE E SPENDITA DI MONETE FALSE, FALSIFICAZIONE DI VALORI BOLLATI, DI CARTA FILIGRANATA E USO DI VALORI CONTRAFFATTI		
Per le fatture e i libri contabili il pagamento avviene mediante bollo virtuale sulla base di una dichiarazione annuale che viene effettuata all'Agenzia delle Entrate. In assenza di un bollo reale la falsificazione di valori bollati risulta di fatto esclusa.		Rischio nullo

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
In procedure che richiedono valori bollati o carta filigranata, si procede alla falsificazione di valori bollati o all'uso di valori contraffatti L'interesse è molto basso visto che il vantaggio sarebbe irrisorio considerate le cifre in gioco.	Area amministrativa	I molto basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
CONTRAFFAZIONE E USO DI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI, DI MODELLI, DISEGNI E BREVETTI. INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI		
Si riproduce illecitamente su brochure e documentazione varia il logo altrui	Direttore Generale	I molto basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso

f) Delitti contro l'industria e il commercio

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO, ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA		
Un concorrente viene minacciato per ottenere che si astenga dall'attività commerciale, dalla partecipazione ad una gara, da una determinata politica dei prezzi etc.		Rischio nullo
FRODE COMMERCIALE (PRODOTTI INDUSTRIALI O OPERE DELL'INGEGNO CON SEGNI DISTINTIVI CONTRAFFATTI, O DIVERSI DA QUELLI PATTUITI O SOSTANZE NON GENUINE, O USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, O DOMINANZI D'ORIGINE		
Si distribuiscono ai clienti prodotti o opere dell'ingegno con marchi o segni distintivi contraffatti o diversi da quelli pattuiti		Rischio nullo

g) Reati societari

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI		
Il reato potrebbe essere posto in essere tutte le volte che vengono comunicati dati o informazioni non veritieri destinati alle scritture contabili	Amministratore Unico Direttore Generale Area Amministrativa	I medio CM medio D medio Rischio medio
Il reato potrebbe essere posto in essere comunicando all'esterno dati o informazioni non veritiere	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM basso D basso Rischio basso
IMPEDITO CONTROLLO		
Il reato potrebbe essere posto in essere fornendo informazioni inesatte o incomplete al Revisore/Sindaco	Amministratore Unico Direttore Generale Area Amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
Il reato potrebbe essere posto in essere impedendo l'esercizio del controllo da parte del socio unico	Amministratore Unico Direttore Generale Area Amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso
ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA		
Il reato potrebbe essere posto in essere presentando al socio atti o documenti falsi che inducano a deliberare in un determinato senso	Amministratore Unico Direttore Generale Area Amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso
ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI		
Il reato potrebbe essere posto in essere dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali cagionando la lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.		Rischio nullo
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI		
Il reato potrebbe essere posto in essere dagli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM basso D basso Rischio basso
AGGIOTAGGIO		
Il reato potrebbe essere posto in essere diffondendo sulla stampa notizie false volte a determinare una sensibile alterazione del valore delle quote sociali		I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
OSTACOLO ALL'ATTIVITÀ DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA		
Il reato potrebbe essere posto in essere trasmettendo alle autorità di vigilanza documentazione inesatta o incompleta		Rischio nullo
CORRUZIONE TRA PRIVATI		
Il reato potrebbe essere posto in essere dando o promettendo denaro o altra utilità agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci, i liquidatori perché compiano o omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Potrebbe verificarsi con i potenziali subappaltatori nell'ambito delle procedure di acquisto	Direttore Generale Area Tecnica Area Amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso

h) Reati con finalità di terrorismo

Risulta ad oggi impossibile individuare dei casi in cui la commissione di reati di terrorismo possa costituire un vantaggio per CAMERA SERVIZI o un suo interesse. L'interesse deve considerarsi nullo. Quindi, anche se in azienda potrebbe sussistere sia il contesto che la disponibilità di mezzi alla commissione del reato, il rischio di responsabilità amministrativa dell'impresa appare nullo.

i) Reati contro la persona

La voce ricomprende anche le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili che peraltro non è presa in considerazione perchè del tutto inconsistente.

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
RIDUZIONE E MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ		
Il reato potrebbe essere posto in essere utilizzando personale senza garantire i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
Il reato potrebbe essere posto in essere ricorrendo a fornitori che non garantiscano ai propri dipendenti i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
Il reato potrebbe essere posto in essere finanziando attività o società terze che non garantiscono ai lavoratori i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
TRATTA DI PERSONE, ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI		
Il reato potrebbe essere posto in essere utilizzando personale proveniente da un paese straniero organizzandone il trasferimento senza garantire i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
Il reato potrebbe essere posto in essere ricorrendo a fornitori che utilizzano personale proveniente da un paese straniero organizzandone il trasferimento senza garantire i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D basso Rischio molto basso
Il reato potrebbe essere posto in essere finanziando attività o società terze che pongono in essere i comportamenti sopradetti	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
PROSTITUZIONE MINORILE		
Il reato potrebbe essere posto in essere realizzando pratiche corruttive sfruttando la prostituzione minorile	Si veda analisi relativa ai reati di corruzione.	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
DETENZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO		
Il reato potrebbe essere posto in essere predisponendo pagine interne del sito contenenti immagini pedopornografiche	Tutte le Aree	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
Il reato potrebbe essere posto in essere finanziando attività o società terze che pongono in essere i comportamenti sopradetti	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
INIZIATIVE TURISTICHE PER LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE		
Il reato potrebbe essere posto in essere nel corso di eventuali viaggi premio per i dipendenti	Non si realizzano viaggi premio	Rischio nullo

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
Il reato potrebbe essere posto in essere nel corso di viaggi organizzati a favore di clienti, giornalisti stakeholder	Non si realizzano iniziative di questo tipo	Rischio nullo

l) Reati di abuso di mercato

Possibili modalità di attuazione	Aree di rischio	Rischio
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE		
Il reato potrebbe essere posto in essere con l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari sfruttando informazioni privilegiate eventualmente acquisite nel corso dell'attività		Rischio nullo
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO		
Il reato potrebbe essere posto in essere con la diffusione di notizie false per alterare i prezzi di strumenti finanziari	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso

m) Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Questa tipologia di reati determina la responsabilità amministrativa dell'impresa anche se la fattispecie è colposa. L'interesse derivante dalla mancata adozione delle misure di sicurezza sul lavoro è in genere alto, in quanto può sussistere nel semplice risparmio.

Per l'analisi del rischio di dettaglio si rimanda al Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi del d.lgs. 81/08.

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
Il reato potrebbe venire in essere nel caso di omicidio colposo o lesioni gravi qualora in azienda non fossero adottate adeguate misure di sicurezza sul lavoro	Area Tecnica	I elevato CM basso D basso Rischio basso
Il reato potrebbe venire in essere nel caso di omicidio colposo o lesioni gravi nell'ambito dell'attività di manutenzione ordinaria effettuata per conto della Camera di Commercio e delle aziende speciali	Area Tecnica	I elevato CM basso D basso Rischio basso
Il reato potrebbe venire in essere nel caso di omicidio colposo o lesioni gravi nell'ambito dell'attività di manutenzione straordinaria effettuata, valendosi di fornitori terzi, per conto della Camera di Commercio e delle aziende speciali	Area Tecnica	I medio CM medio D medio Rischio medio

n) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

I rischi dei reati in questione riguardano sostanzialmente la gestione contabile dell'impresa nell'ambito della quale essi non presentano alcun aspetto di rilievo.

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
RICETTAZIONE		
Si acquista, si riceve o si occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o ci si intromette per farle acquistare, ricevere o occultare	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
		Rischio molto basso
RICICLAGGIO		
Viene impiegato denaro di provenienza illecita per finanziare l'attività dell'azienda e in tal modo celare l'identificazione della provenienza.	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA		
Viene impiegato denaro di provenienza illecita per finanziare l'attività dell'impresa	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso

o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
DISTRIBUZIONE SULLA RETE DI OPERE DELL'INGEGNO PROTETTE		
Viene distribuita in internet una banca dati senza averne il diritto		Rischio nullo
Viene immesso sulle pagine del sito della Camera di Commercio dedicate a Camera servizi materiale protetto senza averne il diritto	Direttore Generale	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
DUPLICAZIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORE, IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, O LOCAZIONE DI PROGRAMMI PROTETTI O STRUMENTI CHE CONSENTONO O FACILITANO LA RIMOZIONE DELLE PROTEZIONI		
Si scarica illecitamente per l'attività dell'azienda software da internet	Tutte le aree	I medio CM medio D medio Rischio medio
Si acquista la licenza d'uso del software e poi lo si installa su più macchine in violazione della licenza	Camera di Commercio tramite i propri fornitori	I medio CM basso D medio Rischio medio
Si acquista software su supporti privi del contrassegno. L'acquisto di software su supporti è residuale.	Camera di Commercio tramite i propri fornitori	I basso CM basso D basso Rischio basso
Si sfrutta il codice di software altrui per l'elaborazione di un programma diverso senza l'autorizzazione		Rischio nullo
Si utilizzano programmi che consentono la rimozione delle protezioni.	Tutte le aree	I basso CM basso D basso

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
		Rischio basso
ILLECITA RIPRODUZIONE, TRASFERIMENTO, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE AL PUBBLICO, VENDITA O LOCAZIONE DI UNA BANCA DATI		

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
----------------------------------	----------------	---------

Viene distribuita ai clienti una banca dati senza averne il diritto	Non si distribuiscono banche dati di terzi	Rischio nullo
ILLECITA ESTRAZIONE O REIMPIEGO DELLA TOTALITA' O DI UNA PARTE SOSTANZIALE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN UNA BANCA DATI		
Si produce e distribuisce una banca dati utilizzando illecitamente le informazioni contenute in un'altra.	Non si producono banche dati	Rischio nullo
DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE AL PUBBLICO, NOLEGGIO DI VIDEO, MUSICA, OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, DIDATTICHE		
Si producono banche dati utilizzando materiale protetto (video, musica, opere letterarie etc.)	Non si producono banche dati	Rischio nullo
FABBRICAZIONE, DETENZIONE, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PER LA RIMOZIONE DELLA PROTEZIONE (DIVERSI DA QUELLI PREVISTI PER IL SOFTWARE)		
Si detengono prodotti per la rimozione della protezione (diversi da quelli previsti per il software)	Non sono in uso apparecchiature protette	Rischio nullo
RIMOZIONE DELLE INFORMAZIONI ELETTRONICHE PRESENTI SUI PRODOTTI RELATIVE AL REGIME DEI DIRITTI		
Si rimuovono le informazioni elettroniche a protezione dei diritti.	Tutte le aree	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
DETTENZIONE, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE DI PRODOTTI NON SIAE		
Si distribuiscono prodotti software o audiovisivi che risiedono su supporti senza apporre il contrassegno SIAE	Non si distribuiscono tali prodotti	Rischio nullo
Si importano prodotti dall'estero che non richiedono il contrassegno senza comunicare alla SIAE gli identificativi dei prodotti	Non si importano prodotti di tale tipo	Rischio nullo
ABUSIVA PRODUZIONE, VENDITA, UTILIZZO DI APPARATI DI DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AD ACCESSO CONDIZIONATO		
Si utilizzano apparecchiature che consentono di accedere ai servizi televisivi senza ricorrere alla smart card.		Rischio nullo

p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		
Si potrebbe indurre con la promessa di denaro o di vantaggi di altro genere a testimoniare il falso per coprire la responsabilità dell'azienda	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM basso D basso Rischio basso

q) Reati transnazionali ex lege 146/06

I reati in questione possono determinare responsabilità amministrativa dell'impresa solo quando abbiano carattere transnazionale. La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della legge 146/06 laddove specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato" a condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

- sia commesso in più di uno stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I rapporti di CAMERA SERVIZI con l'estero sono nulli e conseguentemente è nullo il rischio che si possano commettere reati transnazionali. Tanto più che le stesse categorie di reato sono referenziate alla categoria Associazione a delinquere, a prescindere dal carattere transnazionale.

r) Reati ambientali

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
ACQUE INDUSTRIALI		
Scarico non autorizzato di acque reflue industriali	Non si producono acque reflue industriali, nè si utilizzano sostanze pericolose che possono essere scaricate nei corsi d'acqua	Rischio nullo
Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose		
Superamento dei limiti e delle prescrizioni relativi allo scarico di acque reflue industriali		
Mancato rispetto dei divieti di scarico		
RIFIUTI		
Attività non autorizzata di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (autorizzazione e iscrizione albo gestori ambientali)	Area tecnica per lo smaltimento delle pile Camera di Commercio per lo smaltimento dei toner e computer dismessi	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso
Realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata	Elettricista per lo smaltimento dei neon Impresa di pulizie per lo smaltimento di rifiuti organici e carta	
Attività non consentita di miscelazione dei rifiuti		
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi		
Traffico illecito di rifiuti		

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione e gestione abusiva)		
False informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti		Rischio nullo
Uso di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti		Rischio nullo
INQUINAMENTO		
Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee (sopra una determinata soglia di rischio) se non si provvede alla bonifica		Rischio nullo
Mancata comunicazione dell'evento che provoca o può provocare inquinamento al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia		
EMISSIONI		
Violazione limiti e prescrizioni emissioni in aria Il rischio potrebbe riguardare i fumi delle caldaie e del gruppo elettrogeno di emergenza	Per l'attività svolta non sono fissati limiti e prescrizioni all'emissione	Rischio nullo
SOSTANZE LESIVE		
Impiego sostanze lesive (produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione)		Rischio nullo
NAVI		
Inquinamento doloso provocato da navi (scarico in mare di sostanze inquinanti)		Rischio nullo
Inquinamento colposo provocato da navi (scarico in mare di sostanze inquinanti)		
ESEMPLARI PROTETTI		
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette		Rischio nullo
Importazione e esportazione non autorizzata di esemplari protetti		
Violazione di limiti e prescrizioni nell'importazione, esportazione di esemplari protetti		
Alterazione di certificati, licenze in materia di esemplari protetti		
AMBIENTE		
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto		Rischio nullo

s) **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
Si assume personale privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e per il quale non sia stata fatta domanda di rinnovo	Area Amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso
Si mantiene il rapporto di lavoro con personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non siano iniziate nei termini le procedure di rinnovo	Area Amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso

ALLEGATO 3

Codice etico

Premessa

Il presente codice individua il complesso di principi, valori, diritti e doveri nonché le norme di comportamento e le responsabilità a cui CAMERA SERVIZI e i suoi amministratori, –dirigenti, dipendenti e collaboratori (di seguito anche i “destinatari”) si attengono nello svolgimento della loro attività e nei confronti degli stakeholders o portatori di interessi, con i quali si trovano quotidianamente ad interagire.

L’insieme dei principi etici e dei valori espressi nel presente Codice, dovrà ispirare l’attività di tutti coloro che operano in CAMERA SERVIZI, tenendo conto dell’importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi di CAMERA SERVIZI.

Al fine di garantire l’osservanza e l’efficacia del Codice Etico, CAMERA SERVIZI attribuisce ad un organismo interno, appositamente costituito, la responsabilità delle modalità di gestione, attuazione, monitoraggio, controllo ed aggiornamento del presente Codice Etico.

Tale organismo coincide con l’Organismo di Vigilanza istituito da CAMERA SERVIZI in attuazione di quanto prescritto dal decreto legislativo 231/2001.

Articolo 1 Rispetto delle norme di legge e della disciplina interna

I destinatari del presente codice sono tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze, a conoscere e osservare con diligenza:

- le leggi ed i regolamenti vigenti, consapevoli che il loro rispetto costituisce condizione imprescindibile al perseguimento degli obiettivi aziendali;
- il presente codice etico, garanzia di un ambiente aziendale improntato allo spirito di collaborazione, di trasparenza, di correttezza e professionalità;
- le procedure interne che disciplinano il comportamento da tenere nello svolgimento dell’attività coniugando il rispetto dei vincoli normativi e dei principi etici con l’efficienza, l’efficacia e la qualità dell’azione.

I destinatari del presente codice devono altresì tenere un comportamento improntato al rispetto dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della personalità individuale nel perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i rapporti con persone ed enti interni ed esterni alle società partecipate.

Le violazioni delle norme vigenti, del codice etico e delle procedure interne si considerano tanto più gravi quanto più e nonostante siano poste in essere a vantaggio o nell’interesse di CAMERA SERVIZI.

In nessun caso il perseguimento dell’interesse di CAMERA SERVIZI può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta e rispettosa delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Articolo 2 Rapporti con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e le sue aziende speciali

CAMERA SERVIZI intrattiene necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, nonché in spirito di massima collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e le sue aziende speciali

CAMERA SERVIZI non può trarre vantaggi derivanti da rapporti con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e con le sue aziende speciali, se non tramite la lecita costituzione di rapporti costituiti nel rispetto dei vincoli statuari, tramite relazioni di natura contrattuale, tramite

provvedimenti ottenuti lecitamente, ovvero tramite erogazioni di qualsiasi natura conseguite debitamente e destinate alle finalità per cui sono concesse.

Nei rapporti con la Camere di Commercio di Venezia Rovigo e le sue aziende speciali, CAMERA SERVIZI si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti durante la realizzazione delle proprie attività;
- rappresentare gli interessi e le posizioni proprie in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva;
- agire nel rispetto dei principi definiti dal presente Codice nello svolgimento delle proprie attività, non esercitando attraverso propri dirigenti, dipendenti o collaboratori esterni pressioni dirette o indirette a responsabili o rappresentanti delle Istituzioni per ottenere favori o vantaggi.

Articolo 3 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

I rapporti con le Pubbliche Amministrazioni sono improntati alla massima trasparenza e correttezza.

I destinatari del presente codice debbono astenersi da:

- porre in essere comportamenti a danno della Pubblica Amministrazione, centrale e locale;
- offrire, anche per interposta persona, denaro o altra utilità (ad esempio opportunità di lavoro o commerciali), al funzionario pubblico o a soggetti in qualunque modo allo stesso collegati;
- ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto con la pubblica amministrazione;
- far ottenere, indebitamente, all'azienda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte della pubblica amministrazione;
- impiegare erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle per cui sono state concesse.

I destinatari del presente codice debbono infine collaborare in modo da consentire il corretto e tempestivo adempimento delle prescrizioni previste dalla normativa anticorruzione.

Articolo 4 Rapporti con fornitori

La selezione di fornitori è subordinata al rispetto della normativa in materia e a valutazioni obiettive e trasparenti. I processi di selezione e scelta di fornitori sono inoltre improntati sui seguenti principi:

- la garanzia del rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la fornitura di beni e servizi, in particolare quelle inerenti la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente;
- la massima utilità per CAMERA SERVIZI e la tutela della sua immagine.

I rapporti con i fornitori e i partner sono improntati alla massima correttezza e lealtà, oltre che al puntuale rispetto della normativa che disciplina la materia.

Ogni dirigente, dipendente e collaboratore esterno di CAMERA SERVIZI è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti:

- osservare e rispettare, nei rapporti di fornitura, le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- osservare diligentemente le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori;

- osservare i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza con i fornitori;
- evitare di subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei a CAMERA SERVIZI per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.
- astenersi da sollecitare e/o ricevere, anche per interposta persona, denaro o altra utilità (ad esempio opportunità di lavoro o commerciali) dai fornitori. Il dirigente, il dipendente o il collaboratore esterno che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio o altra forma di beneficio ed informarne il proprio diretto superiore e/o l'Organismo di Vigilanza.

CAMERA SERVIZI cura la diffusione del Codice Etico presso i propri fornitori e partners sensibilizzandoli al rispetto dei principi ivi contenuti e chiedendo loro di astenersi da comportamenti che inducano in qualsiasi modo CAMERA SERVIZI o i suoi dirigenti e dipendenti alla violazione degli stessi.

Articolo 5 Rapporti con le Società partecipate

I rapporti tra CAMERA SERVIZI e le società partecipate si svolgono nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e lealtà.

Le società partecipate che esercitano attività per conto di CAMERA SERVIZI sono tenute a rispettare, per quanto loro applicabili, le previsioni del presente Codice, le normative aziendali e le istruzioni e prescrizioni impartite dal personale della Società stesso.

CAMERA SERVIZI cura la diffusione del Codice Etico presso le società partecipate sensibilizzandole al rispetto dei principi ivi contenuti e chiedendo loro di astenersi da comportamenti che inducano in qualsiasi modo CAMERA SERVIZI o i suoi dirigenti, dipendenti e collaboratori esterni alla violazione degli stessi.

Articolo 6 Rispetto delle misure per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro

CAMERA SERVIZI pone particolare attenzione alla creazione e gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati alla sicurezza e alla salute di coloro che sono chiamati ad operarvi.

Le misure di prevenzione e protezione a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro debbono essere prontamente adottate e rispettate. I destinatari del presente codice debbono astenersi da qualsiasi comportamento che possa mettere a repentaglio la propria e l'altrui sicurezza ed incolumità e segnalare con prontezza e tempestivamente ogni eventuale rischio, violazione delle misure o inadeguatezza delle stesse.

Articolo 7 Rispetto delle misure a salvaguardia dell'ambiente

Le misure di prevenzione e protezione a tutela dell'ambiente debbono essere prontamente adottate e rispettate. I destinatari del presente codice debbono astenersi da qualsiasi comportamento che possa mettere a repentaglio l'ambiente e segnalare con prontezza ogni eventuale rischio, violazione delle misure, inadeguatezza delle stesse.

Articolo 8 Gestione delle informazioni

I destinatari del presente codice sono tenuti a:

- conservare tutta la documentazione aziendale nel rispetto delle procedure prescritte;
- scambiare informazioni corrette e veritiere all'interno dell'azienda relazionando regolarmente le funzioni deputate sull'andamento dell'attività svolta;

- collaborare alla corretta redazione del bilancio e di tutte le comunicazioni sociali fornendo alle funzioni deputate all'interno e all'esterno dell'azienda e agli organi societari informazioni corrette e veritiere nei tempi prescritti;
- considerare riservate le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività, che debbono essere utilizzate, comunicate o divulgate all'esterno, solo dalle persone autorizzate e nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali. A titolo esemplificativo sono riservate le informazioni relative ai progetti aziendali (piani commerciali, strategici, industriali, operativi etc.), gli investimenti e i disinvestimenti, i dati relativi ai dipendenti, le informazioni riguardo al know how e ai processi tecnologici, le informazioni relative a clienti e fornitori, piani di acquisizione, partecipazione, fusione e accordi societari;
- consentire l'esercizio dell'attività di verifica e controllo da parte degli organi deputati sia interni che esterni fornendo loro informazioni adeguate, corrette e veritiere.
- riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti relative all'eventuale violazione delle norme vigenti, del codice etico e delle procedure interne;
- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ed astenersi da qualsiasi comportamento che induca terzi a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla stessa.

Articolo 9 Trattamento dei dati personali

CAMERA SERVIZI adempie alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 10 Uso degli strumenti informatici e telematici e salvaguardia del patrimonio aziendale

I destinatari del presente codice sono tenuti ad utilizzare gli strumenti informatici e telematici messi loro a disposizione esclusivamente per gli scopi aziendali nel rispetto delle misure di sicurezza e delle procedure d'uso stabilite. Ciò a tutela del sistema informatico e del patrimonio informativo non solo dell'azienda ma anche di soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo pubblica amministrazione, clienti e fornitori.

In particolare, i destinatari del presente codice sono tenuti, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ad adottare i seguenti comportamenti:

- utilizzare le informazioni che risiedono nei sistemi informatici e telematici aziendali, posta elettronica inclusa, con le modalità e nei limiti indicati dalla Società;
- utilizzare gli strumenti informatici e telematici correttamente, evitando ogni uso che abbia per finalità la raccolta, l'archiviazione e la diffusione di dati e di informazioni a fini diversi dall'attività della Società, garantendo in questo modo il rispetto delle normative in materia di *privacy* individuale;
- utilizzare strumenti informatici e telematici senza alterare le configurazioni hardware e software fornite dalla Società;
- non inviare messaggi di posta elettronica ingiuriosi e minatori, non ricorrere a linguaggio volgare ed osceno, non esprimere commenti che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- evitare l'invio di comunicazioni a carattere commerciale e pubblicitario utilizzando impropriamente la rete telematica aziendale;
- non navigare su siti internet dal contenuto indecoroso, offensivo, contrario alla morale pubblica, alla legge o comunque non strettamente connessi all'attività lavorativa.

I destinatari del presente codice sono responsabili della protezione delle risorse aziendali a loro affidate ed hanno il dovere di informare tempestivamente i propri diretti responsabili di eventi potenzialmente dannosi per CAMERA SERVIZI. In particolare, ognuno è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti:

- operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le politiche aziendali;
- evitare utilizzi impropri o manomissioni dei beni aziendali che possono essere causa di danno o riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse di CAMERA SERVIZI.

Articolo 11 Protezione del software, delle banche dati e di tutto il materiale tutelato dal diritto d'autore

I destinatari del presente codice sono tenuti a rispettare i diritti altrui sul software, sulle banche dati e comunque su tutto il materiale protetto dal diritto d'autore sia quando essi siano impiegati nello svolgimento delle mansioni lavorative che in ambiti promozionali o dimostrativi. Per evitare violazioni anche inconsapevoli dei diritti altrui sulle opere tutelate, i destinatari del codice si attengono puntualmente alle istruzioni fornite.

Articolo 12 Rispetto reciproco nei rapporti di lavoro

I rapporti con e tra i dipendenti sono improntati al rispetto reciproco dei diritti e della libertà della persona. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o vessazioni in qualsiasi forma si manifestino.

Articolo 13 Sanzioni

I comportamenti contrari alle norme vigenti, al presente codice etico e alle procedure interne si intendono pregiudizievoli dell'interesse dell'azienda e determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal modello organizzativo di cui il codice è parte. Il modello organizzativo determina anche competenze e modalità di applicazione delle sanzioni.

ALLEGATO 4

DESCRIZIONE DELLE MISURE A CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI REATO

1. CONTROLLI ESTERNI

A) Regolamento per l'esercizio del controllo analogo

2. POTERI

3. PROCESSI DECISIONALI

4. FLUSSI INFORMATIVI A SCOPO DI CONTROLLO

5. REGOLAMENTI E PROTOCOLLI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ

a) Protocollo per le acquisizioni di beni e servizi ed esecuzioni di lavori in economia

b) Procedure contabili e fiscali

c) Procedura omaggi e sponsorizzazioni

d) Procedura per la protocollazione e la conservazione della documentazione (in corso di definizione)

e) Regolamento per la selezione del personale destinato all'assunzione o all'instaurazione di rapporti di collaborazione o a progetto

f) Vademecum dipendenti

g) Verbalizzazione delle decisioni inerenti l'attività

h) Regole per l'uso dei sistemi informatici e per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi

i) Procedura di gestione dei rifiuti

j) Procedura di due diligence in caso di acquisti di partecipazione in società o partnership

k) Sistemi di pubblicità e trasparenza

6. MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

8. VINCOLI CONTRATTUALI CHE IMPONGONO AGLI OUTSOURCER L'ADOZIONE DI MISURE A CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI REATO

1. CONTROLLI ESTERNI

a) REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Camera di Commercio di Venezia Rovigo con delibera di giunta n° 15 del 15/02/2016 ha adottato il Regolamento per l'esercizio del cosiddetto "controllo analogo" delle società interamente partecipate e controllate. Il Regolamento prevede alcune forme di controllo:

- controllo societario
- controllo economico-finanziario
- controllo di efficienza ed efficacia
- controllo sulla gestione.
-

Le modalità previste per l'esercizio di tali forme di controllo sono di natura diversa, dal controllo preventivo, al monitoraggio, al controllo a consuntivo con obblighi di reportistica e informativa da parte della società CAMERA SERVIZI. Molti processi aziendali prevedono il coinvolgimento della Camera di Commercio Venezia Rovigo e sono descritti nel capitolo ad hoc.

Il regolamento è riportato all'**allegato a)**.

2. POTERI DI RAPPRESENTANZA E VINCOLI DI SPESA

Qui di seguito l'indicazione dei poteri e dei vincoli di spesa

Poteri	Attività
Amministratore Unico	Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per inderogabile disposizione di legge sono riservati alla competente assemblea
	Nomina del Direttore, dei procuratori ad negotia, dei mandatari
	Firma sociale e rappresentanza legale
Direttore Generale	Linee generali: Organizzare e sovrintendere alle attività della società vigilando affinché esse si svolgano in conformità alla legge e agli indirizzi impartiti dall'Amministratore Unico
	Linee gestionali: Condurre operativamente la società nell'ambito e nei limiti dei piani pluriennali e di budget approvati dall'Amministratore Unico
	Linee organizzative: Dirigere tutto il personale della società per il corretto assolvimento delle funzioni indicate ai punti precedenti.
	Per l'espletamento delle funzioni sopradescritte vengono specificatamente conferiti in via singola i seguenti poteri da esercitarsi con firma disgiunta
	a) contratti relativi a beni e servizi sino a un valore di euro 50.000 per singolo bene; a1) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere contratti di compravendita e permuta di beni mobili in genere purchè l'impegno complessivo sia nei limiti previsti nei piani di budget approvati dall'Amministratore Unico a2) stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere contratti di locazione, noleggi, affitto, leasing di beni mobili e simili, per una durata non superiore a tre anni; a3) stipulare sia in Italia sia all'estero con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere contratti anche continuativi, purchè l'impegno complessivo sia nei limiti previsti nei piani di budget approvati dall'Amministratore Unico, relativi alla vendita e permuta di beni prodotti e commercializzati e servizi resi dalla società, fissando prezzi, termini, condizioni, concedendo abbuoni né sconti; a4) Stipulare, con tutte le clausole opportune compresa quella compromissoria, modificare, risolvere contratti di deposito, spedizione, anche aeromarittime, noleggio, trasporto, comodato, somministrazione, convenendo patti e condizioni; a5) Stipulare con tutte le clausole opportune compresa quella compromissoria, modificare, risolvere contratti di assistenza amministrativa o finanziaria o di assistenza tecnica; a6) Stipulare con con tutte le clausole opportune compresa quella compromissoria, modificare, risolvere contratti relativi all'acquisizione di singole prestazioni d'opera intellettuale
	b) operazioni finanziarie e amministrative fino ad un valore di Euro 50.000 per singola operazione. b1) disporre ed esigere pagamenti, ivi compresi la stipula e la rescissione dei relativi contratti; b2) emettere, girare, scontare, incassare assegni bancari, pagherò cambiari, tratte, vaglia ed altri titoli di credito; b3) effettuare depositi e prelievi bancari nei limiti dei fidi concessi e compiere ogni operazioni bancaria, effettuare depositi e prelievi in conti correnti postali, procedendo ad ogni operazione relativa, ordinare la cessione o l'acquisto delle divise relative a tutte le operazioni di importazione e esportazione; b4) costituire e ritirare depositi cauzionali presso ministeri, gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti, le intendenze di finanza, gli uffici doganali, i comuni e le province, le regioni e ogni altro ufficio, ente governativo o privato, rilasciando valide quietanze e scarichi; b5) costituire, riscuotere, cedere, esigere e quietanzare crediti, anche in garanzia, frutti, interessi, dividendi, assegni e mandati di pagamento da chiunque emessi in favore della società; b6) depositare presso aziende e istituti di credito, a custodia e in amministrazione, titoli pubblici e privati in genere, ritirarli lasciando ricevuta liberatoria; b7) compiere tutte le operazioni inerenti alle cassette di sicurezza costituire o da costituire presso istituti di credito; b8) addivenire ad emissione e liquidazione di conti e fatture; b9) pagare e concordare tasse, imposte e contributi, accettando e respingendo accertamenti, rimborsi, con compimento di tutti gli atti opportuni al più esatto accertamento fiscale; b10) svolgere ogni altra attività di ordinaria amministrazione non prevista nei punti precedenti con impegno di spesa per la società non superiore a Euro 50.000
	c) rappresentanza per operazioni specifiche fino ad un massimo di Euro 50.000 c1) stipulare contratti con società o istituti di assicurazione, firmando le relative polizze con facoltà di svolgere qualsiasi pratica relativa alla definizione, anche in sede di traslazione, della liquidazione di danni, indennità e sinistri designando a tal fine periti, medici, commissari di avaria e legali; c2) stipulare con tutte le clausole opportune compresa quella compromissoria, modificare, risolvere contratti di commissione, intermediazione, agenzia e rappresentanza anche in esclusiva, parziali e territoriali; c3) rilasciare dichiarazioni di conformità e di idoneità a tutti gli effetti per le opere eseguite da terzi, previo controllo e collaudo delle stesse; procedere all'accertamento dello stato di avanzamento lavori ai fini della liquidazione dei conti; contestare le eventuali inadempienze; c4) rappresentare la società presso le associazioni di categoria e presso le unioni industriali, intervenendo a riunioni e con facoltà di dare adesione e firmare accordi con le stesse; c5) ritirare pacchi, lettere anche raccomandate ed assicurate presso gli uffici postali, presso le ferrovie dello Stato, le compagnie e ditte di trasporto e dogana ritirando merci e inoltrando ricorsi di danno ed esigendo eventuali indennizzi.

	<p>d) rappresentanza avanti alle autorità giudiziarie ed amministrative d1) rappresentare la società presso autorità giudiziarie e/o amministrativa di ogni grado per controversie non superiori a Euro 50.000 d2) rappresentare la società in adunanze di creditori, fare opposizioni o insinuazione di crediti nei fallimenti, accettare concordati ed esigere i relativi importi, transigere sopra qualsiasi somma o causa. Il tutto per operazioni di valore non superiore a euro 50.000; d3) promuovere pignoramenti e sequestri o altri atti conservativi, sino ad un valore di euro 50.000, nominando allo scopo mandatari speciali, a mano dei debitori e di terzi e curarne la revoca; d4) nominare procuratori alle liti, avvocati e periti, revocarli e sostituirli, fare elezione di domicilio con un impegno di spesa per la società non superiore a euro 50.000</p>
	<p>e) concessioni amministrative con le amministrazioni pubbliche e1) compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti e uffici pubblici tutti gli atti e operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze e atti autorizzativi in genere, stipulare e sottoscrivere disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione e qualsiasi altro atto preparatorio di detti provvedimenti; provvedere a tutti gli adempimenti relativi compresi quelli connessi con a disciplina delle imposte di fabbricazione e di consumo, dei diritti erariali e di monopolio. Il tutto fino a un impegno di spesa per la società non superiore a euro 50.000</p>
	<p>I contratti stipulati in virtù dei poteri conferiti nei precedenti paragrafi a,b,c, d, e non potranno in ogni caso riguardare beni immobili; la durata di ogni singolo contratto non potrà essere superiore a tre anni. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni e poteri, anche in considerazione della struttura organizzativa e delle dimensioni della società, il Direttore avrà facoltà di avvalersi della collaborazione di responsabili di settore all'uopo nominati dall'Organo Amministrativo, con potere di redigere e sottoscrivere procure speciali di attribuzioni, funzioni al personale per la realizzazione delle attribuzioni ad esso demandate</p>

I poteri di rappresentanza e vincoli di spesa sono stati attribuiti al Direttore generale con Procura notarile del 14 Febbraio 2017

3. PROCESSI DECISIONALI

-Processi decisionali previsti dal Regolamento di controllo analogo

Documento di programmazione strategica	
CCIAA	CAMERA SERVIZI
Indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire nel lungo e nel breve periodo	Approvazione del documento sulla base delle indicazioni della CCIAA

Schema di contratto di regolazione del servizio	
CAMERA SERVIZI	CCIAA
Redazione dello schema di contratto di regolazione dei servizi	Approvazione dello schema di contratto di regolazione dei servizi

Regolamenti	
CCIAA	Amministratore Unico CAMERA SERVIZI
Preventivo vaglio dei regolamenti in materia di: <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali - definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o degli avanzamenti di carriera; - acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia 	Approvazione dei regolamenti

Nomina del Direttore Generale	
CCIAA	Amministratore Unico CAMERA SERVIZI
Assenso preventivo alla nomina del Direttore Generale	Nomina del Direttore Generale

Piano di assunzioni, definizione pianta organica, quantificazione dei costi del personale, politiche di sviluppo e di incentivazione del personale, ricorso a consulenti ed esperti esterni		
CCIAA	Amministratore Unico CAMERA SERVIZI	Direttore Generale
Assenso preventivo	Adozione dei provvedimenti relativi	contratti relativi all'acquisizione di singole prestazioni d'opera intellettuale di valore inferiore a 50.000 euro

Bilancio	
CCIAA	Assemblea
Assenso alla proposta di bilancio da trasmettersi almeno 30 giorni della data prevista per l'approvazione dell'Assemblea	Approvazione bilancio

- Processi interni

Rendicontazione dei servizi resi		
Area Tecnica	Area Amministrativa	Direttore Generale
Redige il documento di rendicontazione	Verifica il documento con attenzione particolare alle attività affidate all'esterno	Verifica il documento di rendicontazione nel suo complesso e approva

4. FLUSSI INFORMATIVI A SCOPO DI CONTROLLO

Flussi informativi da CAMERA SERVIZI alla Camera di Commercio

- delibere dell'Amministratore Unico e verbali del Collegio Sindacale/Sindaco Unico
- budget annuale e suoi successivi aggiornamenti
 - o relazioni trimestrali con lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e piano di attività annuale. Analisi degli scostamenti;
 - o relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria-patrimoniale riferita al primo semestre.
 - o proposta di bilancio
- politiche di investimento
- politiche di acquisto di beni e servizi e attività contrattuale
 - o report trimestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio (standard operativi e obiettivi programmati in termini di livello di servizio, verifica del livello qualitativo del servizio)
 - o analisi biennale del grado di soddisfazione del servizio reso.
- entità di crediti e debiti rispetto all'esposizione con istituti di credito

5. REGOLAMENTI E PROTOCOLLI RELATIVI ALLE ATTIVITA'

a) Protocollo per le acquisizioni di beni e servizi ed esecuzioni di lavori in economia

E' adottato il Protocollo per le acquisizioni di beni e servizi ed esecuzioni di lavori in economia definito nell'ambito dell'Istruzione operativa "Acquisizione beni e servizi" predisposta nel costituendo Sistema di qualità aziendale. Il protocollo è strutturato nel rispetto delle normative di riferimento e del relativo Regolamento approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. Il Protocollo è riportato all'**allegato b)**.

b) Procedure contabili e fiscali

Emissione fatture

Fatture relative a servizi a canone

Area Amministrativa
A scadenza contrattuale emette la fattura verificando quanto previsto dal contratto a titolo di canone
Registrazione dell'incasso nel programma di contabilità
Collegio Sindacale/Sindaco Unico
Controllo trimestrale a campione

Fatture per servizi

Area Amministrativa
A servizio ultimato emette la fattura allegando i documenti che attestano le prestazioni eseguite e i contratti di riferimento.
Registrazione dell'incasso nel programma di contabilità
Collegio Sindacale/Sindaco Unico
Controllo trimestrale a campione

Fatture per trasferimento risorse da Camera di Commercio

Area Amministrativa
A ricevimento della Comunicazione dalla Camera con relativa determina del Dirigente relativa al trasferimento di risorse, emette la fattura. I documenti che attestano le spese sostenute e i contratti di riferimento vengono inviati in allegato alla relazione finale attestante le attività realizzate.
Registrazione dell'incasso nel programma di contabilità
Collegio Sindacale/Sindaco Unico
Controllo trimestrale a campione

Liquidazione Iva mensile

Entro il 16 del mese successivo

Area Amministrativa
Stampa dei registri iva (acquisti, vendite, autofatture)
Verifica delle battute (calcolo con calcolatrice dell'imposta evidenziata in fattura) con i totali dei registri iva
Giroconti dei saldi dei partitari (iva c/acquisti, iva c/vendite) e verifica correttezza giroconti (il saldo dei partitari deve essere uguale a zero l'ultimo giorno del mese)
Calcolo "a mano" del debito e credito considerando il credito del mese precedente e incrocio dei dati con il saldo Erario c/iva
In caso di debito, autorizzazione al pagamento del Direttore Generale

Direttore Generale
In caso di debito, autorizzazione al pagamento
Area Amministrativa
Invio telematico tramite home banking
Stampa quietanza

Ritenute d'acconto sui compensi

Mensilmente

Area Amministrativa
Viene creata una cartellina cartacea contenente: <ul style="list-style-type: none"> - copia fattura/proforma/notula - copia bonifico - stampa partitario della banca con evidenziato il pagamento - stampa partitario "Erario c/ritenute" per il debito mensile - copia quietanza di pagamento F24
Entro il 16 del mese si verifica l'eventuale debito all'Erario (partitario) con i documenti contenuti nella cartellina corrispondente ai pagamenti del mese precedente
Direttore Generale
Autorizzazione al pagamento
Area Amministrativa
Pagamento F24 tramite home banking
Stampa quietanza di pagamento

Annualmente

Area Amministrativa
Raccolta delle cartelline mensili
Stampa delle certificazioni da inviare ai percipienti compensi soggetti alla ritenuta d'acconto
Verifica della corrispondenza delle certificazioni con le ritenute operate e versate
Invio delle certificazioni entro il 28 febbraio
Invio dei fascicoli mensili al consulente del lavoro per il 770

c) Procedura omaggi e sponsorizzazioni

1) Omaggi

I dipendenti di CAMERA SERVIZI non possono ricevere omaggi se non di modesto valore. Nel caso in cui siano destinatari di omaggi di valore non modesto ne informano per iscritto il Direttore Generale che deciderà in merito.

I dipendenti di CAMERA SERVIZI non possono fare omaggi a terzi, qualunque essi siano, se non espressamente approvati dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale sceglie ogni anno gli omaggi natalizi, che debbono avere carattere simbolico e debbono essere di modesto valore. Sono esclusi altri omaggi, diversi da quelli natalizi, a meno che essi non siano giustificati da eventi eccezionali e da ragioni di cortesia. Anche in questo caso gli omaggi dovranno avere carattere simbolico ed essere di modesto valore.

Le spese per gli omaggi debbono essere contabilizzate come tali in modo da consentirne un'immediata identificazione

2) Inviti, viaggi, prestazioni varie

I dipendenti e dirigenti di CAMERA SERVIZI non possono ricevere da terzi inviti a iniziative e/o viaggi e comunque prestazioni varie, a meno che non siano strettamente attinenti all'attività lavorativa e rientrino in eventi promozionali e di pubbliche relazioni. In questi casi, ne informano per iscritto il Direttore Generale che deciderà in merito.

I dipendenti di CAMERA SERVIZI non possono offrire a terzi inviti a iniziative e/o viaggi e prestazioni varie a meno che non siano funzionali ad eventi di comunicazione e promozione di CAMERA SERVIZI ed attengano strettamente ad esse. In questi casi, tali iniziative debbono essere approvate dal Direttore Generale, secondo i propri limiti di spesa, o dall'Amministratore Unico, che dispongono anche in merito alle modalità e ai limiti delle offerte.

Le spese per tali prestazioni debbono essere contabilizzate come tali in modo da consentirne un'immediata identificazione. Devono essere indicati l'ambito dell'iniziativa e le persone a cui la prestazione è diretta.

3) Sponsorizzazioni

Eventuali sponsorizzazioni di CAMERA SERVIZI ad iniziative, sia pubbliche che private, debbono essere autorizzate dal Direttore Generale, secondo i propri limiti di spesa, o dall'Amministratore Unico, sentito l'OdV.

L'eventuale sponsorizzazione di iniziative private è subordinata alla verifica dell'affidabilità del partner di cui al successivo articolo.

Eventuali sponsorizzazioni da parte di soggetti pubblici e privati a favore di CAMERA SERVIZI debbono essere autorizzate dal Direttore Generale sentito l'OdV.

L'eventuale sponsorizzazione da parte di soggetti privati è subordinata alla verifica dell'affidabilità del partner, di cui al successivo articolo.

4) Verifica di affidabilità del partner

Eventuali sponsorizzazioni sono subordinate alla verifica di affidabilità del partner attraverso l'acquisizione:

- della visura camerale con relativi soci e amministratori;
- della documentazione antimafia;
- di informazioni reperibili sul web.

d) Procedura per la protocollazione e conservazione dei documenti

1) Scopo

La presente procedura definisce le modalità con cui CAMERA SERVIZI protocolla e conserva la documentazione aziendale.

La procedura regola:

- la protocollazione dei documenti in entrata e in uscita;
- la conservazione dei documenti aziendali.

2) Elenco dei documenti sottoposti alla presente procedura

I documenti soggetti alla presente procedura sono:

1. documentazione in entrata
2. documentazione in uscita
3. scritture contabili
4. contratti con clienti e fornitori

5. documentazione relativa alle procedure di acquisto di beni e servizi
6. documentazione relativa alla gestione del personale (compresi i relativi adempimenti amministrativi)
7. documentazione attestante adempimenti amministrativi

3) Supporti documentali

La documentazione aziendale è conservata su supporto cartaceo o su supporto informatico. In quest'ultimo caso, si adottano le modalità di conservazione prescritte dalla disciplina normativa.

4) Durata della conservazione

La documentazione aziendale è conservata per la durata prescritta dalla legge. In particolare sono conservati per dieci anni tutti i documenti riconducibili alle scritture contabili ai sensi dell'art. 2220 del codice civile (oltre alle scritture contabili, contratti fatture, lettere, telegrammi).

5) Sistema di protocollazione

I documenti in entrata e in uscita sono protocollati ricorrendo al sistema informatico denominato GEDOC

La protocollazione dei documenti avviene nel seguente modo

- a) documenti in entrata : la protocollazione viene effettuata unicamente dal Servizio Segreteria e smistati per conoscenza agli uffici di destinazione
- b) documenti in uscita : vengono protocollati dai singoli servizi

6) Conservazione dei documenti su supporto cartaceo

I documenti su supporto cartaceo sono conservati presso gli uffici di riferimento per quanto riguarda le ultime due annualità e presso l'archivio aziendale per le annualità antecedenti fino ad un massimo di 10 anni salvo termini di legge

E' adottato un sistema informatico che consente di organizzare la documentazione per il suo reperimento.

7) Conservazione dei documenti su supporto informatico

I documenti su supporto informatico sono archiviati come allegati al sistema informatico GEDOC

8) Consultazione dei documenti

La consultazione dei documenti da parte dei dipendenti aziendali è ammessa per lo svolgimento delle attività aziendali, con i limiti previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

9) Riservatezza

La documentazione aziendale costituisce informazione riservata.

L'accesso alla documentazione da parte del personale interno è disciplinato dal precedente articolo. L'accesso alla documentazione da parte di terzi, la sua comunicazione o la sua diffusione sono ammessi solo previa autorizzazione del Direttore Generale.

10) Procedura di conservazione per tipologia di documenti

Ogni area provvede alla conservazione di tutti i documenti relativi al procedimento che le compete, secondo le indicazioni fornite qui di seguito per tipologia di documentazione.

L'area Segreteria provvede alla conservazione di:

- comunicazioni interne (quali ordini di servizio, informative generali etc.)
- documentazione attestante adempimenti amministrativi (quali a titolo di esempio autorizzazioni, permessi, dichiarazioni, sanzioni etc.) relativi alla propria area di competenza.

L'area amministrativo-contabile provvede alla conservazione di:

- scritture contabili
- contratti con clienti e fornitori
- documentazione relativa alle procedure di acquisto di beni e servizi

- documentazione relativa alla gestione del personale
- documentazione attestante adempimenti amministrativi (quale a titolo di esempio autorizzazioni, permessi, dichiarazioni, sanzioni etc.) relativi alla propria area di competenza.

L'area tecnica provvede alla conservazione di:

- documentazione attestante servizi eseguiti e prestazioni effettuate;
- documentazione inerente la gestione della sicurezza sul lavoro;
- documentazione attestante adempimenti amministrativi (quale a titolo di esempio autorizzazioni, permessi, dichiarazioni, sanzioni etc.) relativi alla propria area di competenza.

L'area promozione e marketing provvede alla conservazione di:

- documentazione attestante convenzioni, e contratti relativi alle iniziative realizzate in nome e per conto della Camera di Commercio oggetto di specifici affidamenti;
- documentazioni relative a rendicontazioni di attività relative alle singole iniziative;
- documentazione attestante adempimenti amministrativi (quale a titolo di esempio autorizzazioni, permessi, dichiarazioni, sanzioni etc.) relativi alla propria area di competenza.

e) Regolamento per la selezione del personale

E' adottato il suddetto regolamento ai sensi del art 19 comma 2 del D. Lgs . 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100

Il regolamento è **all'allegato c)**

La procedura per la selezione del personale è la seguente.

Procedura per la selezione del personale		
Approvazione delle assunzioni e delle collaborazioni		
Direttore Generale	Amministratore Unico	CCIAA
Redige	Approva	Acconsente
Selezione del personale e assunzione		
Selezione i candidati secondo i criteri indicati nel regolamento	Decide l'assunzione	

f) Regolamento Interno

E' adottato un Regolamento Interno che disciplina orari, pause, ferie, permessi, malattie, spostamenti.

Il Regolamento interno è **all'allegato d).**

g) Verbalizzazione delle decisioni inerenti l'attività

Di ogni riunione effettuata alla presenza del Direttore Generale e di tutto il personale in cui si forniscono informazioni inerenti a novità di vario genere (normative, societarie, etc.), si impostano attività future e si effettua un aggiornamento per quelle in corso, si redige verbale da cui si evidenziano le decisioni prese, l'owner del processo e i termini per l'esecuzione delle decisioni.

I verbali sono comunicati a tutti i dipendenti e sono conservati presso l'Area amministrativa.

h) Regole per l'uso dei sistemi informatici e per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi

1) Protezione della stazione di lavoro

La stazione di lavoro (pc, laptop, portatile etc.) affidata all'utente è uno strumento di lavoro e deve essere custodita con cura evitando ogni possibile forma di danneggiamento.

L'utente deve mettere in atto tutte le precauzioni possibili al fine di evitare accessi indesiderati o non controllati alla propria dotazione di informatica individuale, in particolare deve:

- assicurarsi che la workstation assegnatagli sia dotata di password all'accensione, in caso contrario deve segnalarlo al proprio responsabile
- se durante l'orario di lavoro lascia incustodita la workstation, deve alternativamente:
 - spegnere la workstation
 - bloccarla
 - effettuare il logout della sessione utente
- attivare comunque, ovunque possibile, il salvaschermo (screen-saver automatico con password) entro i 10 minuti di inutilizzo
- al termine della giornata di lavoro spegnere la workstation oppure disconnettersi dalla propria sessione e passare alla modalità di stand-by o di risparmio energetico.

Nel caso in cui l'utente disponga di portatile, è tenuto a:

- proteggerlo con la password secondo le istruzioni fornite;
- non lasciarlo incustodito, specie in ambienti pubblici
- quando non serve, riporlo sotto chiave
- non registrarvi informazioni sensibili o riservate e, qualora non se ne possa fare a meno, crittografarle.

L'utente è responsabile di fornire il proprio contributo al fine di minimizzare la possibilità che i dati personali o riservati contenuti nella propria workstation o trattati tramite la workstation siano esposti a rischi di sicurezza.

2) Conservazione di informazioni critiche su workstation

E' vietato conservare/manutenere esclusivamente sulla propria workstation, quale archivio o sorgente informativa primaria, archivi/database di dati critici per il business aziendale e/o classificabili come 'personali/sensibili/giudiziari', senza segnalarlo al proprio responsabile gerarchico, per le opportune contromisure, esponendoli quindi al rischio di perdita o danneggiamento anche involontario.

3) Dati personali del dipendente e dismissione delle apparecchiature

La registrazione di dati personali non aziendali da parte dei dipendenti su workstation è ammessa, nel rispetto delle politiche di sicurezza, a meno che non comprometta la funzionalità della workstation e previa separazione (cartelle ad hoc facilmente distinguibili da quelle contenente dati aziendali) o cifratura di tali dati.

All'atto della dismissione, riassegnazione e qualora comunque necessario, è opportuno che anche il dipendente proceda alla *cancellazione sicura* dei propri dati personali eventualmente memorizzati sulla workstation in forma intellegibile.

4) Password e regole relative

La password è un elemento fondamentale per la sicurezza delle informazioni. La robustezza delle password è il meccanismo più importante per proteggere i dati; un corretto utilizzo della password è a garanzia degli asset aziendali e dell'utente stesso.

Le regole di seguito elencate sono vincolanti per l'accesso a tutti i sistemi e le workstation.

a) Impostazione, variazione iniziale e periodica delle password

- Le password assegnate per qualsiasi scopo devono essere sostituite al primo utilizzo.
- Tutte le password di default (ad es. “system”, “administrator”) devono essere cambiate al momento dell’installazione del prodotto o del sistema.
- Tutte le password devono essere cambiate almeno ogni 6 mesi a cura degli incaricati (titolari delle credenziali) ovvero ogni 3 mesi nel caso di accesso a dati sensibili ai sensi della normativa in materia di privacy

b) Regole di utilizzo generali

- Le password non devono essere scritte in chiaro
- Le password non devono essere inserite in chiaro in messaggi e-mail o in altre forme di comunicazione elettronica
- Le password non devono essere comunicate a terzi dal titolare.
- Nel caso in cui il titolare sospetti che la sua password sia venuta a conoscenza di terzi deve essere immediatamente cambiata
- E' obbligatorio custodire idoneamente smart-card, token e business-key contenenti certificati di autenticazione e disinserire i predetti dispositivi dal computer prima di lasciarlo incustodito

c) Gestione delle password nei sistemi

La password dell’utente non deve essere registrata in nessun modo nel log delle sessioni e neppure in nessun altro sistema di logging / debugging

d) Caratteristiche obbligatorie delle password

La lunghezza minima della password è di 8 caratteri o comunque il massimo previsto dalla tecnologia o sistema specifico.

Inoltre la password :

- deve contenere almeno un carattere alfabetico ed uno numerico.
- non deve contenere più di due caratteri identici consecutivi.
- non deve essere simile alla password precedente.
- non deve contenere l’user-id come parte della password.
- non deve essere riconducibile ai dati anagrafici dell’incaricato o di suoi familiari

e) Ripristino della password

Il ripristino della password deve essere eseguito mediante apposita procedura, solo a fronte di una positiva identificazione del richiedente.

La nuova password ottenuta dovrà essere cambiata subito dopo a cura del richiedente stesso.

5) Software

I software non correlati allo svolgimento della specifica attività lavorativa e al di fuori degli standard aziendali, non hanno a priori alcun titolo per essere presenti nelle stazioni di lavoro individuali.

La responsabilità relativa all'installazione dei predetti software è pertanto di chi li installa sulla stazione di lavoro, a meno di documentabile specifica autorizzazione aziendale.

L'installazione da parte del dipendente di software non previsto dalla dotazione standard aziendale sulla propria stazione di informatica individuale o non specificamente autorizzata è ammessa, a responsabilità del dipendente stesso, esclusivamente a condizione che tali software:

- siano compatibili con la funzionalità della stazione di lavoro e con l'espletamento delle mansioni lavorative del dipendente
- non siano pericolosi per la sicurezza delle informazioni aziendali
- non siano in contrasto con le normative di legge, con particolare attenzione a:
 - norme in materia di protezione dei dati personali;
 - norme in tema di copyright;
 - norme contro i reati informatici;
 - politiche di sicurezza aziendali.

Il software che venga rilevato/segnalato in contrasto con quanto sopra detto, deve essere immediatamente rimosso a cura del dipendente stesso.

6) Tutela del software

I software debbono essere acquisiti con regolare licenza e devono essere conservate le prove della titolarità della licenza. E' quindi proibito installare software senza licenza. Per licenza si intende ogni tipo di atto che consente l'utilizzo del software quale, a titolo d'esempio: le licenze di tipo proprietario che consentono solo l'uso del software, le licenze freeware che ne consentono l'uso e la distribuzione, le licenze shareware che subordinano l'uso del software a determinate condizioni, le licenze del freeware o del software open source che ammettono anche l'accesso e la modifica del codice sorgente.

Considerando le varie tipologie di licenze e la conseguente diversa disciplina dei diritti sul software è necessario che quanto da esse disposto sia conosciuto e se ne dia scrupolosa attuazione.

L'utilizzo di software freeware e shareware è consentito solo nel caso in cui i programmi siano scaricati da fonti sicure. Sono fonti sicure quelle che danno garanzia che:

1. la distribuzione del software avvenga nel rispetto dei relativi diritti;
2. il software distribuito sia esente da codice malevolo (virus, network worms, trojan horses, logic bombs etc.)

L'utilizzo di free software o di software open source è consentito nei limiti e alle condizioni prescritte dalla relativa licenza, con riferimento in particolare ai vincoli previsti nel caso di distribuzione successiva dello stesso software o delle sue modifiche/integrazioni/evoluzioni.

Nel caso in cui lo sviluppo del software sia affidato a terzi, è necessario assicurarsi, anche contrattualmente, che il software eventualmente impiegato per lo sviluppo sia utilizzato legittimamente nel rispetto del diritto d'autore.

7) Tutela di altri materiali protetti dal diritto d'autore e/o dalla disciplina sui marchi e segni distintivi

L'utilizzo di brani, musica, video, fotografie o altro materiale protetto dal diritto d'autore per la realizzazione di filmati promozionali, presentazioni, report etc. è consentito solo con l'autorizzazione del titolare dei diritti e comunque a condizione di aver verificato il regime d'utilizzo di tali opere e averlo rispettato. A questo proposito si suggerisce di utilizzare materiale distribuito con licenza Creative Commons che non escluda l'utilizzo commerciale del materiale.

Salvo il caso di cui al punto precedente, è assolutamente vietato utilizzare gli strumenti aziendali per scaricare materiale protetto dal diritto d'autore.

L'utilizzo di segni distintivi altrui nell'ambito di iniziative congiunte è consentito solo previa autorizzazione scritta del titolare del segno. Senza il consenso del titolare, non è in alcun modo ammesso l'utilizzo di marchi, loghi e segni distintivi altrui per promuovere direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso i metatag) le iniziative dell'azienda sul web.

8) Strumenti di controllo

Sono adottati adeguati strumenti di controllo ed effettuati audit interni, anche automatici, in modo tale da verificare che il software o altro materiale protetto dal diritto d'autore (quale video, musica, foto etc) presente sui computer in dotazione possa essere lecitamente utilizzato. E' proibito inabilitare l'uso di tali strumenti di controllo.

9) Utilizzo corretto di Internet e Posta elettronica

L'azienda mette a disposizione dei dipendenti i servizi di posta elettronica e l'accesso alla rete internet. Nell'utilizzare tali strumenti il dipendente è tenuto ad operare secondo correttezza.

- L'utilizzo dei servizi di posta elettronica e di Internet è consentito:
 - solo attraverso le infrastrutture appositamente predisposte dall'azienda.
 - rispettando le normative di legge in generale e quelle riportate in questo documento in particolare, nonché le politiche di sicurezza aziendali.
- Il dipendente e le terze parti che utilizzano servizi di internet e posta aziendale in azienda devono quindi:
 - agire nel rispetto della legge, con particolare riferimento alle norme in materia di reati informatici
 - seguire le regole in materia di utilizzo corretto di internet e posta elettronica conosciute come 'Netiquette' e le raccomandazioni aziendali tese ad evitare comportamenti scorretti.

L'azienda si riserva il diritto di impedire l'accesso ad alcuni siti internet ritenuti pericolosi per motivi di sicurezza e per conformità alla legislazione (prevenzione di reato).

I comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali:

- violare la sicurezza di archivi e computer della rete
- violare la privacy di altri utenti della rete, leggendo o intercettando la posta elettronica loro destinata
- compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi (virus, trojan, ecc.) costruiti appositamente;

costituiscono dei veri e propri crimini informatici, come tali punibili anche dalla legge.

10) Utilizzo per ragioni personali di Internet e Posta elettronica

Compatibilmente con la propria attività lavorativa, è consentito utilizzare i servizi di posta elettronica o di rete anche per ragioni personali, purchè tale utilizzo:

- avvenga nel rispetto della legge
- sia senza fini di lucro personale
- non violi alcuna regola di sicurezza aziendale

Va comunque tenuto presente che l'azienda non può garantire a priori la riservatezza di comunicazioni personali e che il dipendente può trovarsi a dover rispondere dell'utilizzo, se scorretto, delle risorse messe a disposizione dall'azienda per fini di lavoro.

E' comunque vietato ai singoli dipendenti l'uso, per motivi personali, di servizi a pagamento che prevedano una fatturazione nei confronti dell'Azienda, salvo esplicita autorizzazione della Direzione.

11) RegISTRAZIONI di sicurezza

I sistemi informatici aziendali sono soggetti a registrazioni di sicurezza, in base alle esigenze aziendali, alle politiche di sicurezza in vigore ed in conformità alle disposizioni di legge.

Per garantire la manutenzione della sicurezza e della rete, le funzioni aziendali competenti effettuano controlli anche saltuari od occasionali sugli apparati, sui sistemi e sul traffico in rete.

Il fine di tale attività è comunque la rilevazione di possibili anomalie di utilizzo e la fornitura di un adeguato livello di servizio e non il controllo delle attività dei singoli dipendenti.

i) Procedura di gestione dei rifiuti

La presente procedura descrive le modalità di gestione dei rifiuti prodotti da CAMERA SERVIZI per garantire che essa avvenga nel pieno rispetto delle norme a tutela dell'ambiente.

1) Tipi di rifiuti

CAMERA SERVIZI produce i rifiuti tipici dell'attività d'ufficio.

I rifiuti prodotti da CAMERA SERVIZI appartengono alle seguenti categorie:

- 160213 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diverso da quelli di cui alle voci 160209 (trasformatori e condensatori contenenti PCB) e 160212 (apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere)
- 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
- 150101 imballaggi in carta e cartone
- 080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 (toner contenenti sostanze pericolose)
- 200121 tubi fluorescenti, ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 160604 batterie alcaline (tranne 160603 batterie contenenti mercurio)

2) Raccolta e smaltimento

I rifiuti sono raccolti e smaltiti con le modalità indicate nella tabella che segue.

Tipo di rifiuto	Gestore
<ul style="list-style-type: none"> • 160213 apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diverso da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 • 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 • 080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 	<p>I rifiuti sono ritirati dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo nell'ambito del servizio di gestione e manutenzione dell'hardware, di stampanti e fotocopiatrici</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 200121 tubi fluorescenti, ed altri rifiuti contenenti mercurio 	<p>I rifiuti sono ritirati dall'elettricista che provvede allo smaltimento</p>

• 160604 batterie alcaline (tranne 160603)	I rifiuti sono conferiti all'azienda municipale utilizzando gli appositi contenitori
• 150101 imballaggi in carta e cartone	I rifiuti sono gestiti dall'impresa di pulizia che li conferisce negli appositi contenitori

3) Interventi specifici

Gli interventi specifici per lo smaltimento dei rifiuti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria sono assegnati al fornitore che si occupa dell'attività. I contratti con fornitori definiscono puntualmente gli oneri (operativi ed amministrativi) in capo a questi ultimi.

L'area tecnica si adopera perché il fornitore trasmetta al più presto i certificati di smaltimento prodotti dagli Smaltitori e archivia tali certificati in modo che siano facilmente rinvenibili.

4) Dichiarazioni/denunce

L'area tecnica provvede alle eventuali comunicazioni previste dalle disposizioni di legge.

j) Procedura di due diligence in caso di acquisti di partecipazione in società o partnership

Nell'ambito dell'acquisto di partecipazioni in società, sono previsti controlli da effettuarsi nelle seguenti aree.

Area di verifica	Rischio
area contabile e fiscale	reati societari (documentazione generica e area contabile) reati tributari
area personale e organizzazione	reati contro la persona
area tecnologica	violazioni diritto d'autore crimini informatici

Si prevede inoltre:

- la verifica di affidabilità del potenziale socio mediante richiesta della documentazione antimafia a contenimento del rischio di reati di criminalità organizzata;
- l'impegno di riservatezza da parte di coloro che sono coinvolti in attività di due diligence, a contenimento del rischio di aggio e abuso di informazioni privilegiate

Nel caso di partnership, si prevede la verifica di affidabilità del potenziale socio mediante richiesta della documentazione antimafia a contenimento del rischio di reati di criminalità organizzata.

ALLEGATO 5

Quadro complessivo delle misure a fronte dei rischi di reato

La tabella che segue, a fronte delle modalità di attuazione dei rischi di reato, riporta le misure che contengono tali rischi, descritte all'allegato 4.

Nei casi in cui il rischio è considerato molto basso o basso è possibile che non siano adottate specifiche misure ritenendo sufficiente il richiamo nel codice etico e l'eventuale controllo effettuato dall'OdV.

a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
REATI DI FRODE NEI CONFRONTI DELLO STATO			
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere redigendo relazioni, rapporti, progetti non veritieri allo scopo di ottenere permessi, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività o sottrarsi ad adempimenti (eventuali processi autorizzativi per l'attività di manutenzione straordinaria)	Direttore Generale Area tecnica	I basso CM basso D basso Rischio basso	Regolamento analogo – Controllo sulla gestione
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere redigendo relazioni, rapporti non veritieri in sede di rendicontazione dei servizi resi	Area amministrativa Area tecnica	I basso CM basso D basso Rischio basso	Regolamento analogo – Controllo di efficienza e efficacia/ Controllo sulla gestione Processo di rendicontazione dei servizi resi
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere in occasione della denuncia all'Agenzia delle Entrate per il pagamento del bollo virtuale	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	
FRODE INFORMATICA NEI CONFRONTI DELLO STATO			
Il reato di frode informatica potrebbe essere posto in essere alterando i sistemi informatici della Pubblica Amministrazione a cui l'azienda accede per l'esecuzione di adempimenti normativi	Area amministrativa	I medio CM basso D basso Rischio basso	Misure di sicurezza informatica / Registrazione dei log

b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPEERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO			

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
Viene diffuso un virus che danneggia il sistema informatico della Camera di Commercio che CAMERA SERVIZI utilizza per le proprie attività	Tutte le aree	I molto basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Misure di sicurezza informatica /Antivirus
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI			
Vengono danneggiati i dati che risiedono sul sistema informatico della Camera di Commercio che CAMERA SERVIZI utilizza per le proprie attività	Tutte le aree	I molto basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Misure di sicurezza informatica
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ'			
Vengono danneggiati i dati di un sistema della pa a cui si accede per adempiere a prescrizioni normative	Area amministrativa	I medio CM basso D basso Rischio basso	Misure di sicurezza informatica / Registrazione dei log
ATTENTATO A IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ'			
Si danneggia un impianto di pubblica utilità che si utilizza per adempiere ad obblighi normativi	Area amministrativa	I medio CM basso D basso Rischio basso	Misure di sicurezza informatica / Registrazione dei log
FALSITÀ' IN DOCUMENTI INFORMATICI			
Vengono redatti documenti informatici falsi o modificati documenti informatici dell'azienda	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Misure di sicurezza informatica e tracciabilità dei documenti
ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO			
Si accede al sistema informatico di un fornitore di servizi informatici sottraendosi al pagamento degli stessi	Tutte le aree	I basso CM basso D molto basso Rischio basso	Misure di sicurezza informatica / Registrazione dei log
DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI			
Si detengono i codici di accesso del sistema informatico di un fornitore di servizi informatici per sottrarsi	Tutte le aree	I basso CM basso D molto basso Rischio	Misure di sicurezza informatica / Registrazione dei log

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
al pagamento degli stessi		basso	
INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO, INTERRUZIONE DI COMUNICAZIONI TELEMATICHE			
Si accede alla comunicazione telematica di terzi o la si impedisce	Tutte le aree	I basso CM molto basso D molto Rischio molto basso	Misure di sicurezza informatica / Registrazione dei log

c) Delitti di criminalità organizzata

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE			
Partecipazione in società o acquisti in società colluse con la mafia	Amministratore Unico Direttore Generale	I medio CM basso D basso Rischio basso	Due diligence Regolamento Controllo analogo
Partnership con società colluse con la mafia	Amministratore Unico Direttore Generale	I molto basso CM molto basso D basso Rischio molto basso	Due diligence Regolamento Controllo analogo
REATI TRIBUTARI			
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti	Direttore Generale Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Procedure contabili e fiscali e amministrative
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Direttore Generale Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Procedure contabili e fiscali e amministrative
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto	Procedure contabili e fiscali e amministrative

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
		basso Rischio molto basso	
Omesso versamento di ritenute certificate	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Procedure contabili e fiscali
Indebita compensazione	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Procedure contabili e fiscali
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Procedure contabili e fiscali
TURBATIVA D'ASTA			
Con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private nell'ambito della gestione degli acquisti sia diretti che per conto della Camera di Commercio	Direttore Generale Area amministrativa Area tecnica	I elevato CM medio D medio Rischio medio	Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi e procedure di evidenza pubblica (MEPA)
Con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente nell'ambito della gestione degli acquisti sia diretti che per conto della Camera di Commercio	Direttore Generale Area amministrativa Area tecnica	I elevato CM medio D medio Rischio medio	Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi e procedure di evidenza pubblica (MEPA)

d) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (passiva)			

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
Il reato di concussione, di induzione indebita a dare o promettere utilità o di corruzione potrebbe essere posto in essere nell'ambito delle procedure acquisti	Direttore Generale Area amministrativa Area tecnica	I elevato CM elevato D elevato Rischio elevato	Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi e procedure di evidenza pubblica (MEPA) Procedure contabili fiscali Regolamento controllo analogo / controllo economico-finanziario
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE E CORRUZIONE (attiva)			
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere per l'assegnazione del contratto in assenza di procedure di selezione	Direttore Generale	I medio CM basso D basso Rischio basso	Procedure contabili fiscali Procedura omaggi e sponsorizzazioni Regolamento controllo analogo / controllo economico-finanziario Sistema di pubblicità anticorruzione
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere per coprire inadempienze nell'esecuzione dei contratti	Direttore Generale Area amministrativa Area tecnica	I medio CM medio D medio Rischio medio	Procedure contabili fiscali Procedura omaggi e sponsorizzazioni Regolamento controllo analogo / controllo economico-finanziario Sistema di pubblicità anticorruzione
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere per ottenere permessi, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività o sottrarsi ad adempimenti (eventuali processi autorizzativi per l'attività di manutenzione straordinaria)	Area tecnica	I basso CM basso D basso Rischio basso	Procedure contabili fiscali Procedura omaggi e sponsorizzazioni Regolamento controllo analogo / controllo economico-finanziario Sistema di pubblicità anticorruzione
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere per ottenere autorizzazioni o per sottrarsi ad adempimenti di ordine generale per l'attività di impresa	Area amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso	Procedure contabili fiscali Procedura omaggi e sponsorizzazioni Regolamento controllo analogo / controllo economico-finanziario Sistema di pubblicità anticorruzione

e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
FALSIFICAZIONE DI MONETE, ALTERAZIONE DI MONETE E SPENDITA DI MONETE FALSE, FALSIFICAZIONE DI VALORI BOLLATI, DI CARTA FILIGRANATA E USO DI VALORI CONTRAFFATTI			
In procedure che richiedono valori bollati o carta filigranata, si procede alla falsificazione di valori bollati o all'uso di valori contraffatti L'interesse è molto basso visto che il vantaggio sarebbe irrisorio considerate le cifre in gioco.	Area amministrativa	I molto basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	
CONTRAFFAZIONE E USO DI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI, DI MODELLI, DISEGNI E BREVETTI. INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI			

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
Si riproduce illecitamente su brochure e documentazione varia il logo altrui	Direttore Generale	I molto basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi

f) Delitti contro l'industria e il commercio

L'analisi del rischio rileva un rischio nullo.

g) Reati societari

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI			
Il reato potrebbe essere posto in essere tutte le volte che vengono comunicati dati o informazioni non veritieri destinati alle scritture contabili	Amministratore Unico Direttore Generale Area amministrativa	I medio CM medio D medio Rischio medio	Regolamento controllo analogo / controllo economico-finanziario
Il reato potrebbe essere posto in essere comunicando all'esterno dati o informazioni non veritiere	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM basso D basso Rischio basso	Processi decisionali/ Bilancio /Regolamento controllo analogo
IMPEDITO CONTROLLO			
Il reato potrebbe essere posto in essere fornendo informazioni inesatte o incomplete al Collegio Sindacale	Amministratore Unico Direttore Generale Area amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso	Regolamento controllo analogo / controllo economico-finanziario/procedure contabili fiscali
Il reato potrebbe essere posto in essere impedendo l'esercizio del controllo da parte del socio unico	Amministratore Unico Direttore Generale Area amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso	Regolamento controllo analogo
ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA			
Il reato potrebbe essere posto in essere presentando al socio atti o documenti falsi che inducano a deliberare in un determinato senso	Amministratore Unico Direttore Generale Area amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso	Regolamento controllo analogo
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI			
Il reato potrebbe essere posto in essere dagli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM basso D basso Rischio basso	Regolamento controllo analogo / controllo societario / controllo economico-finanziario

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
AGGIOTAGGIO			
Il reato potrebbe essere posto in essere diffondendo sulla stampa notizie false volte a determinare una sensibile alterazione del valore delle quote sociali	Tutte le aree	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	
CORRUZIONE TRA PRIVATI			
Il reato potrebbe essere posto in essere dando o promettendo denaro o altra utilità agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci, i liquidatori perché compiano o omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Potrebbe verificarsi con i potenziali subappaltatori nell'ambito delle procedure di acquisto	Direttore Generale Area tecnica Area amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso	Procedure contabili fiscali Procedura omaggi e sponsorizzazioni Regolamento controllo analogo / controllo economico-finanziario

h) Reati con finalità di terrorismo

L'analisi del rischio rileva un rischio nullo.

i) Reati contro la persona

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
RIDUZIONE E MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ			
Il reato potrebbe essere posto in essere utilizzando personale senza garantire i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Vademecum dipendenti
Il reato potrebbe essere posto in essere ricorrendo a fornitori che non garantiscano ai propri dipendenti i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi ed esecuzioni di lavori in economia
Il reato potrebbe essere posto in essere finanziando attività o società terze che non garantiscono ai lavoratori i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Due diligence

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
TRATTA DI PERSONE, ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI			
Il reato potrebbe essere posto in essere utilizzando personale proveniente da un paese straniero organizzandone il trasferimento senza garantire i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Regolamento per la selezione del personale
Il reato potrebbe essere posto in essere ricorrendo a fornitori che utilizzano personale proveniente da un paese straniero organizzandone il trasferimento senza garantire i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Area amministrativa	I basso CM molto basso D basso Rischio molto basso	Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi ed esecuzioni di lavori in economia
Il reato potrebbe essere posto in essere finanziando attività o società terze che pongono in essere i comportamenti sopradetti	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Due diligence
PROSTITUZIONE MINORILE			
Il reato potrebbe essere posto in essere realizzando pratiche corruttive sfruttando la prostituzione minorile	Si veda analisi relativa ai reati di corruzione.	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Procedure contabili fiscali Procedura omaggi e sponsorizzazioni Regolamento controllo analogo / controllo economico-finanziario
DETTENZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO			
Il reato potrebbe essere posto in essere finanziando attività o società terze che pongono in essere i comportamenti sopradetti	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Due diligence

l) Reati di abuso di mercato

Possibili modalità di attuazione	Aree di rischio	Rischio	Misure
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO			
Il reato potrebbe essere posto in essere con la diffusione di notizie false per alterare i prezzi di strumenti finanziari	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	

m) Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
----------------------------------	----------------	---------	--------

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
Il reato potrebbe venire in essere nel caso di omicidio colposo o lesioni gravi qualora in azienda non fossero adottate adeguate misure di sicurezza sul lavoro	Area tecnica	I elevato CM basso D basso Rischio basso	Documento di valutazione dei rischi /Valutazione rischio incendio/
Il reato potrebbe venire in essere nel caso di omicidio colposo o lesioni gravi nell'ambito dell'attività di manutenzione ordinaria effettuata per conto della Camera di Commercio e delle aziende speciali	Area tecnica	I elevato CM basso D basso Rischio basso	Documento di valutazione dei rischi /Valutazione rischio incendio/
Il reato potrebbe venire in essere nel caso di omicidio colposo o lesioni gravi nell'ambito dell'attività di manutenzione straordinaria effettuata, valendosi di fornitori terzi, per conto della Camera di Commercio e delle aziende speciali	Area tecnica	I medio CM medio D medio Rischio medio	Documento di valutazione dei rischi /Valutazione rischio incendio/DUVRI

n) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
RICETTAZIONE			
Si acquista, si riceve o si occultano denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o ci si intromette per farle acquistare, ricevere o occultare	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi ed esecuzioni di lavori in economia
RICICLAGGIO			
Viene impiegato denaro di provenienza illecita per finanziare l'attività dell'azienda e in tal modo celare l'identificazione della provenienza.	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Procedure contabili e fiscali
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA			
Viene impiegato denaro di provenienza illecita per finanziare l'attività dell'impresa	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Procedure contabili e fiscali

o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
DISTRIBUZIONE SULLA RETE DI OPERE DELL'INGEGNO PROTETTE			
Viene immesso sulle pagine del sito di CAMERA SERVIZI materiale protetto senza averne il diritto	Direttore Generale	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
DUPLICAZIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORE, IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, O LOCAZIONE DI PROGRAMMI PROTETTI O STRUMENTI CHE CONSENTONO O FACILITANO LA RIMOZIONE DELLE PROTEZIONI			
Si scarica illecitamente per l'attività dell'azienda software da internet	Tutte le aree	I medio CM medio D medio Rischio medio	Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi Procedura per i controlli periodici del software installato
Si acquista la licenza d'uso del software e poi lo si installa su più macchine in violazione della licenza	Camera di Commercio tramite i propri fornitori	I medio CM basso D medio Rischio medio	Procedura per i controlli periodici del software installato
Si acquista software su supporti privi del contrassegno. L'acquisto di software su supporti è residuale.	Camera di Commercio tramite i propri fornitori	I basso CM basso D basso Rischio basso	Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi ed esecuzioni di lavori in economia
Si utilizzano programmi che consentono la rimozione delle protezioni.	Tutte le aree	I basso CM basso D basso Rischio basso	Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi Procedura per i controlli periodici del software installato
RIMOZIONE DELLE INFORMAZIONI ELETTRONICHE PRESENTI SUI PRODOTTI RELATIVE AL REGIME DEI DIRITTI			
Si rimuovono le informazioni elettroniche a protezione dei diritti.	Tutte le aree	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi

p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA			
Si potrebbe indurre con la promessa di denaro o di vantaggi di altro genere a testimoniare il falso per coprire la responsabilità dell'azienda	Amministratore Unico Direttore Generale	I basso CM basso D basso Rischio basso	Procedura per la protocollazione e la conservazione della documentazione

q) Reati transnazionali ex lege 146/06

L'analisi del rischio rileva rischio nullo

r) Reati ambientali

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
RIFIUTI			
Attività non autorizzata di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (autorizzazione e iscrizione albo gestori ambientali)	Area tecnica per lo smaltimento delle pile Camera di Commercio per lo smaltimento dei toner e computer dismessi Elettricista per lo smaltimento dei neon Impresa di pulizie per lo smaltimento di rifiuti organici e carta	I basso CM molto basso D molto basso Rischio molto basso	Procedura per lo smaltimento dei rifiuti
Realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata			
Attività non consentita di miscelazione dei rifiuti			
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi			
Traffico illecito di rifiuti			
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione e gestione abusiva)			

s) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
Si assume personale privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e per il quale non sia stata fatta domanda di rinnovo	Area amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso	Regolamento per la selezione del personale
Si mantiene il rapporto di lavoro con personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non siano iniziate nei termini le procedure di rinnovo	Area amministrativa	I basso CM basso D basso Rischio basso	Regolamento per la selezione del personale

